



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. "SEMPLIFICAZIONI"

(Legge 11 settembre 2020, n. 120)

Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” – c.d. “decreto Semplificazioni” ([Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33](#), in vigore dal 15 settembre 2020).

SOMMARIO

MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	7
1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1)	7
2. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (art. 2)	8
3. Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis).....	9
4. Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3).....	9
5. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4).....	10
5.1. Conclusione dei contratti pubblici (comma 1)	10
5.2. Ricorsi giurisdizionali (commi 2-4)	10
6. Ulteriori misure in materia di contratti pubblici (art. 4-bis).....	11
7. Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5)	11
8. Collegio consultivo tecnico (art. 6)	12
9. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7).....	13
10. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e procedure pendenti (art. 8, commi 1-4)	13
11. Ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici (art. 8, commi 5 e 6).....	13
11.1 Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni – Terzo settore (comma 5, lett. 0a).....	14
11.2 Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (comma 5, lett. 0a –bis).....	14
11.3 Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza (comma 5, lett. a).....	14
11.4 Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (comma 5, lett. a-bis).....	14
11.5 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (comma 5, lett a-ter)	14
11.6 Scelta delle procedure e oggetto del contratto - Terzo settore (comma 5, lett. a-quater).....	15
11.7 Motivi di esclusione (comma 5, lett. b).....	15
11.8 Adeguatezza della copertura assicurativa (comma 5, lett. c)	15
11.9 Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali - Terzo settore (comma 5, lett. c-bis)	15
11.10 Forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale (comma 5, lett. c-ter)	16

11.11 Partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC (comma 5, lett. c-quater)	16
12. Deroghe alla procedura di dibattito pubblico (art. 8, comma 6-bis).....	16
13. Acquisti di lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo di provincia (art. 8, comma 7, lett. a) 16	
14. Modalità di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali e dei servizi integrati nei luoghi di cultura (art. 8, comma 7-bis)	16
15. Acquisto dei beni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 8, comma 8)	17
16. Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera (art. 8, commi 10 – 10 bis)	17
17. Regolamento attuativo settori difesa e sicurezza (art. 8, comma 11)	17
18. Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (art. 8-bis).17	
19. Modifica della disciplina dei Commissari Straordinari per le infrastrutture (art. 9)	18
20. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (art. 9, comma 3, ultimo periodo)	18
MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI	18
1. Semplificazioni in materia edilizia (art. 10)	18
1.1. Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza (comma 1, lett. a)	19
1.2. Definizione di interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione (comma 1, lett. b)	19
1.3. Attività edilizia libera (comma 1, lett. c).....	20
1.4. Documentazione amministrativa (comma 1, lett. d - m)	20
1.5. Interventi subordinati a permesso di costruire (comma 1, lett. e)	21
1.6. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (comma 1, lett. f)	21
1.7. Contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire e riduzione o esonero dal contributo di costruzione (comma 1, lett. g - h)	21
1.8. Formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lett. i) 21	
1.9. Usi temporanei di aree e immobili (comma 1, lett. m-bis).....	21
1.10. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell'agibilità (comma 1, lett. n)....	22
1.11. Parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1, lett. o - p).....	22
1.12. Interventi in zona sismica e vigilanza su tali costruzioni (comma 1, lett. p-bis e p-quater) 22	
1.13. Ulteriori misure in materia di edilizia (commi 2-6 e 7-ter)	23
2. Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive (art. 10-bis).....	25
3. Ricostruzione pubblica e privata in aree colpite da eventi sismici (art. 11).....	25
4. Misure per la ricostruzione post-sisma nei territori del Centro Italia (art. 11-bis).....	25
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI.....	26
1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 12).....	26

1.1 Modifiche in materia di termini dei procedimenti amministrativi (comma 1, lett. a)	26
1.2 Modifiche in materia di digitalizzazione del procedimento (comma 1, lett. b –c).....	27
1.3 Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cd preavviso di rigetto (comma 1, lett. e – i).....	27
1.4 Modifiche in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni (comma 1, lett. f)	28
1.5 Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (comma 1, lett. g).....	28
1.6. Modifiche in materia di autocertificazione (comma 1, lett. h)	28
1.7 Annullabilità del provvedimento (comma 1, lett. i)	28
1.8 Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (comma 1, lett. i-bis).....	28
1.9 Livelli essenziali delle prestazioni (comma 1, lett. l).....	29
1.10 Termini durata dei procedimenti (comma 2).....	29
2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)	29
3. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14).....	30
4. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (art. 15)	30
5. Misure di semplificazione in materia di autocertificazione (art. 30-bis).....	31
6. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo (art. 38 bis).....	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA	33
1. Potere di ordinanza sindacale durante l'emergenza sanitaria (art. 18).....	33
RESPONSABILITÀ' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
1. Responsabilità erariale (art. 21).....	33
2. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di rilancio dell'economia nazionale (art. 22).....	33
3. Modifiche abuso di ufficio (art. 23)	34
SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.....	34
1. Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23-bis).....	34
2. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (art. 24).....	34
2.1 Modifiche del codice dell'amministrazione digitale (comma 1).....	34
2.2 Modifiche art. 65 d.lgs. 217/2017 (comma 2)	36
2.3 Rinnovo carta di identità elettronica (comma 3)	36
3. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità Digitale (art. 25)	36
4. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 26).....	36
5. Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di SIM (art. 27-bis).....	38

6. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28)	38
7. Disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi (art. 33)	38
MISURE PER L'INNOVAZIONE	39
1. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art. 36)	39
2. Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti (art. 37)	40
3. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38)	40
4. Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» (art. 39-bis)	40
5. Modifiche alla disciplina del Fondo per lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 39-ter)	41
MISURE IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	42
1. Semplificazioni per la gestione dei fondi pubblici da parte dei confidi vigilati (art. 1, comma 5-ter).....	42
2. Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali (art. 24-bis)	42
3. Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari (art. 27)	42
4. Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di investimento nelle aree di crisi industriale (art. 39).....	43
5. Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici (art. 40-bis).....	43
6. Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate (art. 44-bis).....	43
7. Accelerazione nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47)	44
MISURE IN MATERIA SOCIETARIA	44
1. Modifiche alla disciplina sul bilancio finale di liquidazione (art. 40, comma 12 ter).....	44
2. Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)	44
MISURE IN MATERIA DI LAVORO	46
1. Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 12 bis).....	46
2. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (art. 16 quater).....	46
3. Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 17-bis)	47
MISURE IN MATERIA DI WELFARE.....	47
1. Accertamenti per il riconoscimento di benefici a portatori di handicap nel settore dei sussidi tecnici e informatici (art. 29-bis).....	47
2. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap (art. 29-ter).....	47
MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO	48
1. Semplificazioni in materia di controlli (art. 43)	48

2. Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti (art. 43-bis)	49
3. Modifiche alla legge n. 238 del 2016 – coltivazione della vite, produzione e commercio del vino (art. 43-ter)	49
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	50
1. Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (art. 2-ter)	50
2. Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero (art. 16-ter).....	50
3. Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 20-bis).....	51
4. Piattaforma nazionale targhe veicoli persone a ridotta capacità di deambulazione e semplificazione esportazioni veicoli (art. 29).....	51
5. Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 41).....	51
6. Semplificazione attività CIPE (art. 42)	52
7. Prestito Alitalia (art. 45).....	52
8. Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni (art. 45 bis)	52
9. Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali (art. 46).....	52
10. Funzionalità delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica da diporto (art. 48).....	53
11. Documenti per la sicurezza delle navi (art. 48-bis).....	54
12. Tracciabilità telematica delle movimentazioni nei porti e contratti di arruolamento (art. 48-quater).....	54
13. Zona logistica semplificata (art. 48-quinquies).....	54
14. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49).....	55
15. Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione (art. 49-bis)	58
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE	58
1. Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art 40-ter)	58
2. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (art. 50).....	59
3. Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (art. 50-bis).....	59
4. Semplificazioni procedura VIA e attuazione interventi infrastrutturali (art. 51)	60
5. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52).....	60
6. Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 52-bis).....	61
7. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (art. 53)	61
8. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54).....	61
9. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (art. 55)	61
10. Semplificazioni per interventi su impianti sportivi (art. 55-bis).....	62
MISURE IN MATERIA DI GREEN ECONOMY	63
1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (art. 56).....	63

2. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57).....	64
3. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (art. 58)	66
4. Meccanismo dello scambio sul “posto altrove” per piccoli Comuni (art. 59).....	66
5. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60).....	66
6. Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis)	67
7. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61)	68
8. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62)	68
9. Semplificazioni per le attività che detengono bombole di metano (art. 62-bis).....	69
10. Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 62-ter).....	69
11. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque (art. 63).....	70
12. Semplificazioni per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63–bis)	70
13. Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64)	70

MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1)

In deroga alle ordinarie procedure previste dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente **sia adottato entro il 31 dicembre 2021** (nella versione iniziale il termine indicato era il 31 luglio 2021), si applicano le seguenti procedure di affidamento:

- a) **affidamento diretto** per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture inferiori a 75.000 euro (nella versione iniziale 150.000 euro) ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- b) **procedura negoziata senza bando** di gara previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 75.000 euro (nella versione iniziale 150.000 euro) e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

E' stato, inoltre, previsto - a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione - che le stazioni appaltanti debbano dare evidenza dell'avvio di tali procedure mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione, nel caso di affidamento diretto inferiore a 40mila euro, non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento secondo la procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b), le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso fermo restando - a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione - l'obbligo di aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera ed i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica o intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Per tutte le modalità di affidamento sopra indicate la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'art. 93 del Codice (garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo

base indicato nell'avviso di gara) salvo che ricorrano particolari esigenze legate alla tipologia e specificità della procedura che la stazione appaltante deve indicare nell'avviso di indizione della gara o altro atto equivalente. In tal caso l'ammontare della garanzia provvisoria è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93.

In tutti i casi sopra individuati, salve le ipotesi di procedure sospese per effetto di provvedimenti giudiziari, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro nei casi di procedura negoziata senza bando di cui al comma 2, lettera b).

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante senza indugio ed opera di diritto.

2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (art. 2)

Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (nella versione iniziale il termine indicato era il 31 luglio 2021) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del Codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice, sia per i settori ordinari che per i settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, ecc.).

Nei casi sopra individuati, salve le ipotesi di procedure sospese per effetto di provvedimenti giudiziari, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante senza indugio ed opera di diritto.

Per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione di opere di importo superiore alle soglie dell'art. 35 del Codice si può fare ricorso, nella misura strettamente necessaria, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, quando per ragioni di estrema urgenza non sia possibile rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

In sede di conversione, è stata apportata una modifica relativamente alla procedura negoziata, prevedendo che, può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

In tali casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture sopra indicati, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza), 34 (sostenibilità energetica ed ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico di procedimento (RUP) che valida ed approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d'opera.

Gli atti delle stazioni appaltanti adottati secondo le disposizioni sopra indicate sono pubblicati e aggiornati sul proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis)

In sede di conversione è stata introdotta una nuova disposizione che consente agli operatori economici di partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di imprese alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2.

4. Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

In sede di conversione è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il rilascio della certificazione antimafia in via d'urgenza (su cui si è riferito con nota del 24 luglio 2020).

Conseguentemente, fino alla medesima data, anche per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante rilascio della informativa liberatoria provvisoria che consente di stipulare, approvare e autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni (rispetto ai 30 inizialmente previsti).

Rispetto ai protocolli di legalità, con una modifica introdotta al Senato, se ne consente la sottoscrizione anche alle organizzazioni sindacali. Confermato l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

5. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4)

L'articolo in commento apporta alcune modificazioni all'art. 32 comma 8, relativo alle procedure di affidamento del codice degli appalti pubblici.

5.1. Conclusione dei contratti pubblici (comma 1)

La disposizione, confermata in sede di conversione, modifica il primo periodo del suddetto comma 8 specificando che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione "deve avere luogo" entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere espressamente motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene comunque valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Inoltre, la disposizione prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale in cui non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non possa essere richiamato come giustificazione per la mancata stipulazione del contratto.

Viene, infine, conferita alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

5.2. Ricorsi giurisdizionali (commi 2-4)

Il comma 2 dell'articolo in esame precisa che quando le stazioni appaltanti procedono per affidamento di contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, che rientrano nella disciplina del rito abbreviato del processo amministrativo di cui all'articolo 119 comma 1 lettera a) del codice del processo amministrativo, si applica il comma 2 dell'articolo 125 del suddetto codice ai sensi del quale, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi.

L'art. 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nel caso di impugnazione di atti relativi alle procedure di l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 5, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale per cui le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali.

Segnaliamo inoltre che il comma 4 della disposizione in esame, che apporta alcune modifiche al comma 6 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, è stato modificato in sede di conversione al Senato. Il decreto legge prevedeva, infatti, che i giudizi, relativi ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, venissero definiti di norma all'esito dell'udienza cautelare e, solo in via residuale, con

sentenza in forma semplificata. In sede di conversione è stato specificato che, nelle ipotesi sopra citate, il giudizio debba essere definito all'esito di un'udienza cautelare solamente quando le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa.

Infine, vengono apportate alcune modifiche anche al comma 9 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, prevedendo che il Giudice deposita la sentenza che definisce il giudizio entro il termine di quindici giorni dall'udienza di discussione e nel caso in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di quindici giorni, depositando la sentenza comunque entro trenta giorni dall'udienza.

6. Ulteriori misure in materia di contratti pubblici (art. 4-bis)

L'articolo in esame, inserito in sede di conversione, contempla una serie di misure transitorie per il caso in cui l'adeguamento delle misure adottate per l'emergenza sanitaria, determinino un aumento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

Si prevede che le stazioni appaltanti possono procedere alla revoca dell'aggiudicazione dei contratti, stipulati in base a procedure di affidamento già aggiudicate al 31 gennaio 2020, nel caso in cui derivi un incremento dell'importo superiore al 20 per cento rispetto al prezzo indicato nel bando o nella lettera di invito. Non possono, tuttavia, esercitare tale facoltà le stazioni appaltanti che hanno già provveduto alla stipulazione del contratto e quelle in cui l'aggiudicatario si sia già avvalso della facoltà di scioglimento del vincolo (art. 32, comma 8 del Codice).

In tal caso, la revoca deve essere, comunque, comunicata all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con il comma 2 si prevede anche la risoluzione dei contratti pubblici, in corso di esecuzione al 31 gennaio 2020 e ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, nel caso in cui si riscontri un incremento superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale.

In tal caso, la stazione appaltante dovrà dichiarare la risoluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In ogni caso, si chiarisce che resta ferma la possibilità di modificare i contratti pubblici durante il periodo della loro efficacia nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riguardante la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

7. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5)

Fino al 31 dicembre 2021 (nella versione iniziale era previsto il termine del 31 luglio 2021) per le opere di importo pari o superiore a 5 milioni di euro (5.225.000 euro ex art. 35 codice contratti pubblici), anche già iniziate, si prevede, in deroga alla disciplina ordinaria, che la sospensione dei lavori possa avvenire esclusivamente per:

- cause previste da legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse.

Per tutte queste ragioni la sospensione potrà durare, comunque, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

Inoltre, qualora, per qualsiasi motivo, la prosecuzione dei lavori non possa procedere né con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, si è previsto che la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico – salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque preferibile proseguire con il medesimo soggetto - dichiarare, senza indugio, la risoluzione del contratto procedendo, alternativamente, ad eseguire in via diretta i lavori, ad interpellare progressivamente gli altri operatori classificati nella graduatoria per un nuovo contratto, ad indire una nuova procedura o a richiedere la nomina di un Commissario Straordinario. Una clausola sociale prevede, a riguardo, che l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegua i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Analoghe procedure sostitutive sono previste in caso di ritardi prolungati dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori.

Si prevede, inoltre, che salvo i casi espressamente sopra indicati, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per interrompere la prosecuzione dei lavori.

Si dispone, infine, che, in ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua sottoposizione a procedure concorsuali, non possono prevalere rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

8. Collegio consultivo tecnico (art. 6)

Con riferimento sempre alle opere di importo pari o superiore a 5 milioni di euro (5.225.000 euro ex art. 35 codice contratti pubblici) e fino al 31 dicembre 2021 (nella versione iniziale era previsto il termine del 31 luglio 2021), si prevede l'obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie e dispute tecniche, tra le parti, che possono insorgere durante l'esecuzione del contratto. Il Collegio può essere nominato dalle stazioni appaltanti, anche per lavori di importi inferiori e prima della fase dell'esecuzione del contratto.

9. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7)

Confermata, in sede di conversione, l'istituzione del Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per garantire alle stazioni appaltanti le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, nei casi di improvvisa mancanza delle stesse.

In fase di conversione, è stata disposta l'istituzione di un ulteriore Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, finalizzato all'aggiornamento professionale dei Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

10. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e procedure pendenti (art. 8, commi 1-4)

In relazione alle procedure pendenti e per quelle avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 (nella versione iniziale era previsto il termine del 31 luglio 2021):

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi nonché alla consultazione sul posto della documentazione di gara solo se strettamente indispensabile;
- si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni d'urgenza;
- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in assenza di una specifica previsione a condizione che, entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Confermato in sede di conversione il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stazioni appaltanti devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione per le procedure in cui sia venuto a scadere entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte.

In caso di accordi quadro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione di tali appalti.

11. Ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici (art. 8, commi 5 e 6)

Alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto semplificazione (17 luglio 2020), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, si applicano le seguenti disposizioni.

11.1 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni – Terzo settore (comma 5, lett. 0a)

La lettera 0a), estende alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore le disposizioni della legge n. 241 del 1990, in tema di procedure di affidamento e altre attività amministrative per quanto non disciplinato dal codice degli appalti, e le disposizioni del codice civile per la stipula del contratto e la fase di esecuzione.

11.2 Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (comma 5, lett. 0a –bis)

La lettera 0a-bis), prevede che le stazioni appaltanti debbano – e non più possano - applicare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50 del codice dei contratti pubblici.

11.3 Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza (comma 5, lett. a)

Il comma 5 dell'articolo in esame modifica, poi, l'articolo 38 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo che la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza non debba più essere conseguita in rapporto agli ambiti di attività. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Il decreto con cui vengono individuati i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco deve essere approvato d'intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC.

Nelle aggiudicazioni relative alla acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) – ossia capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, compreso collaudo e messa in opera - possono essere svolte direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati con dPCM.

Viene, inoltre, inclusa tra i requisiti di base la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara e, invece, eliminato dai requisiti premianti la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.

11.4. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (comma 5, lett. a-bis)

La lettera a-bis), modificando l'articolo 46, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, contempla anche gli archeologi, professionisti singoli, associati e le società da essi costituite, tra coloro che possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura.

11.5 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (comma 5, lett a-ter)

La lettera a-ter), modifica l'articolo 48, comma 7 del codice dei contratti, che – si ricorda – vieta ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi della nuova disposizione qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, è tenuto anch'esso ad indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.

11.6 Scelta delle procedure e oggetto del contratto - Terzo settore (comma 5, lett. a-quater)

La lettera *a-quater*) integra l'articolo 59, comma 1 del Codice in materia di scelta delle procedure e oggetto del contratto, specificando che sono fatte salve le disposizioni del Terzo settore contenute dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11.7 Motivi di esclusione (comma 5, lett. b)

L'articolo sostituisce integralmente il comma 4, quinto periodo dell'articolo 80 prevedendo che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che questo non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali nel caso in cui questo costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati (e non solo formalizzati) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

11.8 Adeguatezza della copertura assicurativa (comma 5, lett. c)

All'articolo 83 relativo ai criteri di selezione viene inserito il nuovo comma 5 bis che prevede l'obbligo per l'operatore di produrre a pena di esclusione la polizza assicurativa contro i rischi professionali con massimali adeguati all'importo dell'appalto e, in caso di inadeguatezza, l'obbligo per l'operatore stesso di provvedere agli opportuni adeguamenti.

Il comma 6 dell'articolo in esame stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 38, 80, 83 e 183, modificate dal comma 5, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge semplificazione in esame (17 luglio 2020), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

11.9 Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali - Terzo settore (comma 5, lett. c-bis)

Nella nuova lettera *c-bis*, che modifica l'art. 140 del codice in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali, si specifica che sono fatte salve le

disposizioni del Terzo settore contenute dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11.10 Forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale (comma 5, lett. c-ter)

La lettera *c-ter*), attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, in luogo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la possibilità di attivare forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale. Resta in ogni caso al suddetto Dicastero la determinazione del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero.

11.11 Partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC (comma 5, lett. c-quater)

La lettera *c-quater*), interviene, nell'ambito del partenariato pubblico e privato anche sul tema dell'efficienza energetica modulando la determinazione e il pagamento dei ricavi di gestione in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza.

12. Deroghe alla procedura di dibattito pubblico (art. 8, comma 6-bis)

Il comma *6-bis*, inserito in sede di conversione, prevede che, le Regioni, in funzione della situazione di emergenza sanitaria, sino al 31 dicembre 2023, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio.

13. Acquisti di lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo di provincia (art. 8, comma 7, lett. a)

Il comma 7, lettera a) - che non ha subito modifiche in sede di conversione - proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri), disponendo che fino al **31 dicembre 2021** (nella versione iniziale il termine era il 31 dicembre 2020), non trova applicazione l'art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

14. Modalità di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali e dei servizi integrati nei luoghi di cultura (art. 8, comma 7-bis)

In sede di conversione, è stato inserito il comma *7-bis* relativo alla gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici.

In particolare, la nuova disposizione modifica i commi 3 e 4 dell'art. 115 del Codice dei beni culturali, stabilendo che la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi (comma 3) e concedendo la possibilità alle amministrazioni di progettare direttamente i servizi e i relativi contenuti mantenendo, comunque, il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione (comma 4).

Infine viene modificato anche il comma 3 dell'art. 117 del Codice dei beni culturali secondo cui, qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico

dei servizi considerati. Viene, inoltre, consentita la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

15. Acquisto dei beni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 8, comma 8)

Il comma 8 confermato in sede di conversione, prevede che il Commissario straordinario procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico.

16. Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera (art. 8, commi 10 – 10 bis)

In base alla disposizione contenuta al comma 10, che non ha subito modifiche in sede di conversione, qualora sia richiesto di produrre i documenti unici di regolarità contributiva ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non trovano applicazione le disposizioni recentemente emanate relative alla proroga della validità dei predetti documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 (sul punto cfr art. 103, comma 2 del decreto legge n.18 del 2020 – cd decreto Cura Italia).

Durante l'esame al Senato è stato inserito il comma 10-*bis*, ai sensi del quale, per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici, al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere aggiunto anche quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

17. Regolamento attuativo settori difesa e sicurezza (art. 8, comma 11)

Il comma 11, confermato in sede di conversione, modifica l'art. 4 del D.Lgs. 208/2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, stabilendo che il regolamento attuativo già previsto dall'articolo definisca la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c) ed e) - forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e servizi direttamente correlati al predetto materiale, per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; lavori e servizi per fini specificatamente militari - anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

18. Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (art. 8-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 35/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n.60/2019, prevede che nel periodo transitorio che si conclude il 3 novembre 2020, gli enti e le aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria si avvalgano esclusivamente degli strumenti di acquisto e di

negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pA ovvero, prevista convenzione, della sola centrale di committenza della Regione Calabria (eliminando quindi la possibilità di ricorso alle centrali di committenza di altre regioni).

19. Modifica della disciplina dei Commissari Straordinari per le infrastrutture (art. 9)

Confermate, durante i lavori parlamentari, le modifiche apportate alla disciplina dei Commissari Straordinari per le infrastrutture introdotte dal decreto. Rispetto all'operato di quest'ultimi, una integrazione inserita in fase di conversione ha previsto che i Commissari Straordinari nominati per la realizzazione di una determinata opera, prima dell'avvio dei relativi interventi siano tenuti a convocare le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

20. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (art. 9, comma 3, ultimo periodo)

Il comma 3 della disposizione in commento, nel prevedere l'attribuzione dei poteri dei commissari, previsti dal decreto legge 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), nel contempo limita i poteri derogatori attribuiti in merito alla disciplina sui contratti pubblici.

In particolare, l'ultimo periodo dell'articolo in commento, aggiunto in sede di conversione al Senato, prevede che i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

1. Semplificazioni in materia edilizia (art. 10)

In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche e integrazioni all'articolo in esame che novella il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e introduce ulteriori misure in materia edilizia. A seguire, si riportano le disposizioni previste con le relative modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare.

Nel corso dell'esame al Senato, al primo periodo del comma 1, vengono ampliate le finalità dell'articolo in esame sulla base delle quali sono apportate le modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001): nel confermare gli obiettivi di recupero e qualificazione del patrimonio immobiliare esistente, sviluppo di processi di rigenerazione urbana e accelerazione e semplificazione delle procedure edilizie con riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese, vengono altresì aggiunte le ulteriori finalità di sviluppo di processi di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento di consumo di suolo.

1.1. Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza (comma 1, lett. a)

Resta ferma, nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, la possibilità di ricostruire l'immobile nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora non sia possibile rispettare le distanze minime tra edifici e dai confini previste dalla normativa vigente. Inoltre, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, si conferma la possibilità - introdotta dal testo originario del decreto - di modificare il sedime e la sagoma e superare l'altezza massima dell'edificio demolito al fine di poter realizzare gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti.

In sede di conversione, è stato ampliato l'ambito urbano di riferimento in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo se compresi in piani urbanistici di recupero o di riqualificazione particolareggiati - di competenza comunale - fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri della Soprintendenza. Vengono quindi inclusi in tale ambito: le zone omogenee A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale) o aree a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali; i centri e nuclei storici consolidati; ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

1.2. Definizione di interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione (comma 1, lett. b)

Con riferimento alla “**manutenzione straordinaria**” (numero 1), si conferma di ricomprendere in tale categoria d'intervento:

- le opere finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti purché non comportino un incremento del carico urbanistico;
- le modifiche ai prospetti per esigenze legate all'agibilità o accessibilità degli immobili, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, escludendo da tale possibilità gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; conseguentemente, è esplicitato che tali interventi sui prospetti possono essere effettuati mediante SCIA (lettera l).

Vengono confermate anche le opere ricomprese nell'ambito della categoria d'intervento della “**ristrutturazione edilizia**” (numero 2) relative a:

- interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per gli adeguamenti alle norme antisismiche, all'accessibilità e per l'installazione di impianti tecnologici e l'efficientamento energetico, e con possibilità di incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali;
- interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la consistenza originale;
- interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di ripristino di edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o situati in particolari ambiti urbani,

con identici sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e senza incrementi volumetrici.

In coerenza con la modifica introdotta al Senato alla lettera a) del provvedimento in esame, vengono ricompresi nei succitati ambiti urbani: le zone omogenee A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale) o le aree a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali; i centri e nuclei storici consolidati; ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

In sede di conversione, è stato introdotto il numero *2-bis* che specifica che **non** rientrano nella categoria d'intervento della "**nuova costruzione**":

- i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

1.3. Attività edilizia libera (comma 1, lett. c)

Resta fermo che sono ricomprese nella "attività edilizia libera" le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio delle opere, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale.

1.4. Documentazione amministrativa (comma 1, lett. d - m)

Con modifica introdotta al Senato, si prevede (lettera d) che lo stato legittimo di un immobile venga stabilito sia dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione sia da quello che ne ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. Non è più prevista, quindi, la possibilità - contenuta nel testo del decreto originario - di presentare alternativamente un titolo abilitativo rispetto all'altro ai fini della dichiarazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, essendo necessaria la compresenza di entrambi.

Resta fermo, nei casi in cui il titolo abilitativo non fosse stato obbligatorio al momento della costruzione, oppure non ne sia disponibile copia ma ne sussista un principio di prova, che la legittimità può essere desunta anche da informazioni catastali di primo impianto o da ulteriori documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio o altri atti) o dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Con le stesse modalità, è possibile stabilire anche la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare (lettera m).

1.5. Interventi subordinati a permesso di costruire (comma 1, lett. e)

Vengono confermate tra le opere soggette a permesso di costruire, ricomprese nella c.d. “ristrutturazione edilizia pesante”, quelle che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici, cambi di destinazioni d’uso degli immobili compresi nelle zone omogenee A e modifiche della sagoma o della volumetria complessiva o dei prospetti degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

1.6. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (comma 1, lett. f)

In sede di conversione, è stato modificato il testo originario del decreto, specificando che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti una richiesta di permesso di costruire in deroga sono ammessi, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, per le sole finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e recupero sociale e urbano dell’insediamento.

Resta fermo, nel caso di insediamenti commerciali, il principio generale della libertà di apertura nei limiti dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011. Viene altresì confermata l’estensione del campo d’applicazione dei permessi di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso ammissibili, in aggiunta alle già previste possibilità di deroga ai limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati, fermo restando il rispetto dei limiti minimi inderogabili di cui al D.M. 1444/68.

1.7. Contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire e riduzione o esonero dal contributo di costruzione (comma 1, lett. g - h)

Vengono confermate le misure finalizzate ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e il recupero di immobili dismessi o in via di dismissione con: l’abolizione del contributo straordinario a favore del Comune per il maggior valore generato dal cambio di destinazione d’uso di immobili o aree; la riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali, con possibilità per i Comuni di abbassarlo ulteriormente.

In coerenza con quanto introdotto al Senato in apertura del comma 1, viene meglio specificato che tra le finalità della misura rientra anche l’agevolazione di interventi di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

1.8. Formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lett. i)

Viene confermato l’obbligo, per lo Sportello Unico dell’Edilizia, di rilasciare un’attestazione, anche per via telematica, dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato.

1.9. Usi temporanei di aree e immobili (comma 1, lett. m-bis)

La nuova lettera *m-bis*, introdotta in sede di conversione, inserisce nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) un nuovo articolo, il 23-*quater*, relativo alla disciplina degli usi temporanei di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di recuperare e riqualificare aree degradate e di favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali.

Nello specifico, si prevede che il Comune possa consentire l'utilizzazione temporanea di edifici e aree, pubbliche o private, per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico vigente purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico (commi 1 e 2, art. 23-*quater*). La disciplina dell'uso temporaneo viene definita da un'apposita convenzione che regola: durata dell'uso temporaneo ed eventuali proroghe; modalità di utilizzo temporaneo; modalità, costi, oneri e tempistiche per il ripristino dei luoghi alla scadenza della convenzione; garanzie e penali per eventuali inadempimenti (comma 3, art. 23-*quater*). La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento di tali spazi, da attuare con modalità reversibili, alle esigenze di accessibilità, sicurezza e tutela della salute (comma 4, art. 23-*quater*). Viene anche specificato che l'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e degli immobili interessati e che, in caso di edifici o aree di proprietà pubblica, il soggetto gestore è individuato mediante procedura di evidenza pubblica (commi 5 e 6, art. 23-*quater*). Viene demandato al Consiglio comunale il compito di individuare i criteri e gli indirizzi per l'attuazione di tale disciplina da parte della Giunta comunale e, in assenza di suddetto atto consiliare, viene stabilito che il Consiglio comunale approvi - con propria deliberazione - lo schema di convenzione (comma 7, art. 23-*quater*). Infine, è previsto che le leggi regionali possano dettare disposizioni di maggior dettaglio anche in ragione delle specificità territoriali o di esigenze contingenti locali (comma 8, art. 23-*quater*).

1.10. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell'agibilità (comma 1, lett. n)

Viene confermata la possibilità di presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in assenza di lavori, al fine di richiedere l'agibilità per quegli immobili legittimamente realizzati che ne sono privi e che sono conformi ai requisiti definiti con decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (17 luglio 2020).

1.11. Parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1, lett. o - p)

Viene confermata l'estensione del concetto di "tolleranza costruttiva" (già previsto nella misura del 2% per i parametri dimensionali previsti dal titolo abilitativo) anche ad altre variazioni minori (irregolarità geometriche, finiture, collocazione di impianti e opere interne) purché non riguardino gli immobili sottoposti a tutela e non comportino violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia. Le medesime tolleranze costruttive sono confermate anche nel caso di interventi precedentemente eseguiti, purché attestate da un tecnico abilitato.

1.12. Interventi in zona sismica e vigilanza su tali costruzioni (comma 1, lett. p-bis e p-*quater*)

In sede di conversione sono state introdotte le lettere in esame attraverso le quali si intende semplificare e velocizzare il rilascio delle autorizzazioni di inizio lavori in aree sismiche (lettera p-*bis*) e di inizio lavori "rilevanti" in aree sismiche (lettera p-*ter*), dando priorità - nell'attività di vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche - ai lavori realizzati sulla base di tali semplificazioni (lettera p-*quater*).

Nello specifico, con la lettera p-*bis*, viene eliminata la dicitura "scritta" dall'autorizzazione preventiva necessaria per l'avvio dei lavori in zona sismica; presumibilmente quindi tale titolo

potrà essere reso - dal competente Ufficio tecnico regionale - in via telematica (numero 1). Vengono ridotti da 60 a 30 giorni i termini entro cui viene rilasciata l'autorizzazione (numero 2). Viene, inoltre, introdotto il meccanismo del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, stabilendo altresì che lo Sportello Unico dell'Edilizia ne rilasci un'attestazione, anche per via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato (numero 3). Conseguentemente, viene eliminata la possibilità di ricorrere al Presidente della Giunta regionale in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione (numero 4).

Con la lettera *p-ter*, viene eliminata la dicitura "scritta" anche dall'autorizzazione preventiva necessaria per l'avvio di "interventi rilevanti" in zona sismica; presumibilmente, quindi, tale titolo potrà essere reso - dal competente Ufficio tecnico regionale - in via telematica. Per "interventi rilevanti", ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia (art. 94-*bis* del DPR 380/2001), si intendono: le opere di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località ad alta e media sismicità; le nuove costruzioni in zone sismiche che si discostano dalle usuali tipologie o che richiedono più articolate calcolazioni e verifiche; gli interventi relativi a edifici di interesse strategico e a opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per finalità di protezione civile.

Infine, con la lettera *p-quater*, viene stabilito che, ai fini dell'attività di vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, sono individuati come prioritari gli accertamenti dei lavori avviati o realizzati in zone sismiche in seguito alla formazione del silenzio-assenso.

1.13. Ulteriori misure in materia di edilizia (commi 2-6 e 7-ter)

Al comma 2, si conferma il chiarimento interpretativo sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 1975, stabilendo che le altezze minime e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si applicano agli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto e ubicati nelle zone omogenee A o B. Conseguentemente, i titoli abilitativi riguardanti tali edifici fanno riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Al comma 3, sono confermate le semplificazioni introdotte per realizzare, anche servendosi delle parti comuni dei condomini, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e opere di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, **installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.**

In sede di conversione, sono stati modificati i termini della proroga prevista dal comma 4 e relativa **all'efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi** (permesso di costruire, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire) **rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020.** Come da nuova formulazione introdotta al Senato, i termini di inizio e fine lavori risultano rispettivamente prorogati di uno e tre anni, invece che di tre anni per entrambi, come da precedente enunciato. Inoltre, è stato specificato che tali disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'Amministrazione competente ha già accordato una proroga.

Resta fermo che tale misura è applicabile previa comunicazione da parte dell'interessato di volersene avvalere e soltanto qualora, al momento della comunicazione stessa, i termini di efficacia di detti titoli non siano già decorsi e non risultino in contrasto con sopravvenuti nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma *4-bis* attraverso il quale si dispone la proroga di tre anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e dei relativi piani attuativi, formati al 31 dicembre 2020. Tali disposizioni sono applicabili anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione e dei relativi piani attuativi che hanno già usufruito di una proroga.

Al comma 5, si conferma che la **posa in opera delle strutture amovibili su pubbliche piazze**, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico e artistico non è subordinata all'autorizzazione prevista per gli interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica, purché tali aree non siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito un ultimo periodo attraverso il quale si stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo definirà le modalità di attuazione di tale misura con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Al comma 6 si confermano alcune delle misure in materia di **ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici avvenuti in Centro Italia** (D.L. 189/2016) relative:

- alla precisazione con cui si specifica che, in caso di interventi da attuare mediante permesso di costruire, il Comune proceda al rilascio del titolo abilitativo edilizio, mentre, in caso di interventi mediante SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, il Comune avvii le verifiche di competenza;
- alla possibilità, per un professionista abilitato o per il Comune, di attestare la conformità urbanistica di un immobile per mezzo dei titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, della verifica dell'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, e dell'inesistenza di vincoli di inedificabilità.

In sede di conversione, è stata introdotta una procedura snella per gli interventi di ricostruzione degli edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati, demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione, stabilendo che tali opere siano in ogni caso realizzate mediante SCIA, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. Si tratta di interventi di ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti (stessa collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatti salvi gli adeguamenti necessari alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza) che non possono riguardare gli immobili abusivi.

Con il comma *7-ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, viene semplificato l'iter procedurale per la realizzazione o riqualificazione di edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture sanitarie, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale. Tali opere, realizzabili mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia e tramite demolizione e ricostruzione, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate sotto controllo pubblico, e possono prevedere incrementi fino ad un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. Viene inoltre specificato che: i diritti

edificatori non sono trasferibili su aree diverse da quelle dell'intervento; le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nel presente comma, entro 60 giorni (decorso i quali trovano applicazione diretta le disposizioni della norma nazionale); resta fermo quanto previsto dal Codice dei beni culturali.

2. Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive (art. 10-bis)

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo in esame attraverso il quale viene interamente sostituito l'articolo 41 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) in materia di demolizione di opere abusive. La nuova formulazione dispone che, qualora entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio non si siano ancora avviate le procedure di demolizione, la competenza sia trasferita al Prefetto, il quale, al fine di dare seguito alla demolizione, si avvale degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso per esigenze tecnico-progettuali e può ricorrere al concorso del Genio militare per la materiale esecuzione dell'intervento.

3. Ricostruzione pubblica e privata in aree colpite da eventi sismici (art. 11)

Vengono confermate le misure, già previste dal testo del decreto originario, relative agli interventi di ricostruzione pubblica nelle aree terremotate: tutte le disposizioni contenute nella presente legge, che riguardino semplificazioni, agevolazioni o maggiori poteri commissariali, trovano applicazione presso le gestioni commissariali impegnate nelle ricostruzioni post-sismiche (comma 1); il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia individua una lista di interventi e opere urgenti da attuare con poteri di ordinanza rafforzati (comma 2); per l'affidamento della progettazione e dei lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici, di importo inferiore alla soglia comunitaria, si seguono le procedure previste per la ricostruzione privata (comma 3).

In sede di conversione, inoltre, sono state introdotte ulteriori disposizioni che modificano alcune misure in materia di ricostruzione privata. Il nuovo comma 3-bis prevede che, nei comuni dell'isola di Ischia interessati dal terremoto del 2017 ed entro i limiti delle risorse stanziare, il contributo di ricostruzione spetti anche per gli aumenti di volume condonati, escludendo comunque dal contributo i casi di demolizione e ricostruzione. Il nuovo comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'utilizzo dei finanziamenti agevolati destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili ad uso produttivo delle imprese agricole e agroindustriali, situate nei comuni dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012.

4. Misure per la ricostruzione post-sisma nei territori del Centro Italia (art. 11-bis)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato introdotto l'articolo in esame che interviene sulla disciplina della ricostruzione pubblica e privata nei territori colpiti dal sisma dell'Italia centrale. Viene stabilito che, per gli interventi di edilizia scolastica per i quali è possibile attivare la procedura negoziata senza bando di gara (di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici), non è più necessario porre il progetto definitivo a base dell'invito rivolto agli operatori economici (comma 1, lettera a). Conseguentemente, tale possibilità può trovare applicazione anche negli interventi di particolare importanza ai fini della ricostruzione pubblica, tra cui quelli individuati dal Commissario straordinario in sede di approvazione di specifici piani (relativi a opere pubbliche, beni culturali, dissesto idrogeologico, sviluppo

delle infrastrutture e rafforzamento del sistema delle imprese, infrastrutture ambientali). Tali interventi, a seguito di una modifica introdotta dall'articolo in esame, possono ora essere attuati da una più ampia platea di soggetti pubblici (comma 1, lettera b). Infine, si prevede che il Commissario straordinario possa differire al 30 novembre 2020 il termine, scaduto il 30 giugno 2020, per la presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, ossia quelli relativi a edifici con danni lievi classificati non agibili o non utilizzabili (comma 2).

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 12)

La disposizione apporta alcune modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In sede di conversione è stata inserita la lettera *0a*), che integra l'articolo 1 della suddetta legge, specificando che i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione devono essere fondati sul principio della collaborazione e della buona fede.

1.1 Modifiche in materia di termini dei procedimenti amministrativi (comma 1, lett. a)

La norma, confermata in sede di conversione, integra l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 relativo alla conclusione dei procedimenti inserendo i seguenti commi:

- **comma 4-bis** con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici, nel proprio sito internet istituzionale, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.
- **comma 8-bis** che rafforza il meccanismo del silenzio assenso, introducendo la sanzione dell'inefficacia per alcuni provvedimenti adottati fuori termine, in tal modo incentivando il rispetto dei termini procedurali ed evitando l'adozione di "atti tardivi". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies (annullamento di ufficio) ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, la sanzione dell'inefficacia, in particolare, è prevista per le determinazioni relative "ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati", adottate dopo la scadenza dei termini in alcuni procedimenti per i quali è già previsto il silenzio assenso"¹.

¹ Si tratta in particolare dei termini di cui:

- all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n.241/1990, relativo alle determinazioni delle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi semplificata;
- all'articolo 17-bis, commi 1 e 3 della legge n.241/1990, relativo all'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi da parte di una pubblica amministrazione;
- all'articolo 20, comma 1 della legge n.241/1990, che stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall'art. 19 (SCIA), «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa

La sanzione della inefficacia si applica anche in caso di determinazioni adottate successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, comma 7, relativo ai lavori della conferenza di servizi simultanea, che si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla prima riunione o 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (art. 14-ter, comma 2).

Ai sensi del nuovo comma 8-*bis* l'inefficacia è prevista anche per i **provvedimenti con cui l'Amministrazione vieta la prosecuzione dell'attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, quando adottati dopo la scadenza dei termini previsti (60 giorni dalla presentazione della SCIA e 30 in caso di SCIA edilizia). Alla luce della modifica introdotta pertanto l'Amministrazione potrà intervenire solo entro 18 mesi dalla scadenza del termine e purché ricorrano i presupposti per l'annullamento d'ufficio.

1.2 Modifiche in materia di digitalizzazione del procedimento (comma 1, lett. b –c)

Viene confermata la modifica all'articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990, diretta a stabilire che l'utilizzo della tecnologia non è più semplicemente incentivato, ma costituisce la modalità principale di operatività.

Inoltre, al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, è introdotto **l'obbligo di comunicare il domicilio digitale del responsabile del procedimento** ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale, ai quali è inviata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

All'art. 8 della legge n. 241 del 1990, relativo alle modalità e ai contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, sono apportate le seguenti modifiche:

- nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere inserito anche il domicilio digitale dell'amministrazione;
- inserisce l'accesso telematico tra le modalità in cui si deve prendere visione degli atti;
- contempla la possibilità di prendere visione degli atti d'ufficio solo ed esclusivamente in via residuale, nel caso in cui non sia possibile l'accesso telematico.

1.3 Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cd preavviso di rigetto (comma 1, lett. e – i)

La disposizione, così come confermata in Senato, modifica l'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevedendo che tale comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti e tale termine reinizia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, di cui l'amministrazione è tenuta a dar conto nel provvedimento finale di diniego del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dagli istanti.

In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell'istanza, l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

amministrazione non comunica all'interessato, nel termine indicato dall'art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall'istanza, non indice una conferenza di servizi.

Al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica il disposto di cui all'articolo 21 octies, comma 2 della legge 241/90, secondo periodo, che esclude l'annullabilità in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

1.4 Modifiche in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni (comma 1, lett. f)

Confermata in sede di conversione la modifica all'art. 16 della legge n. 241 del 1990, relativo **all'attività consultiva**: in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere anche se obbligatorio, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere (e non più una mera facoltà).

1.5 Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (comma 1, lett. g)

Nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, questa deve presentare proposte nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, al comma 2, dello stesso articolo, viene inserita la previsione secondo la quale in caso di mancata trasmissione della proposta, l'amministrazione può comunque procedere salvo poi trasmettere il provvedimento all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso.

1.6. Modifiche in materia di autocertificazione (comma 1, lett. h)

All'art. 18 della legge n. 241 del 1990, sulle autocertificazioni, viene inserito uno nuovo comma 3-bis che, con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici in generale ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, dispone che le autocertificazioni sostituiscono ogni documento necessario a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

Resta comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

1.7 Annullabilità del provvedimento (comma 1, lett. i)

La disposizione prevede che al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis, in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non si applica l'articolo 21-octies, comma 2, ai sensi del quale "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

1.8 Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (comma 1, lett. i-bis)

In sede di conversione è stata inserita la lettera *i-bis*) che ha aggiunto l'articolo 21-*decies* alla legge 241 del 1990, concernente la rimessione di provvedimenti che vengono annullati dal

Giudice per vizi ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale.

La disposizione in commento introduce una procedura semplificata per poter richiedere l'adozione degli atti annullati. In particolare la norma prevede, che nel caso in cui non sono necessarie modifiche al progetto, l'amministrazione provvede alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. In particolare la disposizione prevede che, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente debba trasmettere l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere; entro 30 giorni l'ente o l'amministrazione provvede alla riemissione; ed infine entro 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto (o alla decorrenza del termine per l'adozione dell'atto stesso) l'amministrazione riemette il decreto di autorizzazione o di VIA.

1.9 Livelli essenziali delle prestazioni (comma 1, lett. I)

La disposizione confermata in sede di conversione, con la modifica all'art. 29, comma 2-bis, prevede che l'obbligo "di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti" attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

1.10 Termini durata dei procedimenti (comma 2)

Infine, il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, entro il 31 dicembre 2020, le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza. Tale disposizione è stata confermata in sede di conversione.

2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)

La disposizione, confermata senza modifiche in sede di conversione, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241 del 1990² è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata così modificato:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
- b) al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, comma 5³, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni

² L'art. 14, co.2 della legge n. 241/1990 espressamente dispone: "2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. (omissis)"

³ L'art. 14-bis, comma 5 della legge n. 241/1990 espressamente dispone. "5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei

di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura di della determinazione motivata conclusiva della conferenza verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies (le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini). Si considera in ogni caso acquisito l'assenso, senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi non abbiano espresso la loro posizione o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso sia necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti alla metà; gli ulteriori atti di autorizzazione o di assenso ed i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

3. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14)

All'articolo 8 dello Statuto delle imprese, viene inserito un nuovo comma 1-bis diretto a disporre che, per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi ed amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea nonché – a seguito di una modifica introdotta in Senato - gli oneri volti a disincentivare le attività inquinanti, se non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la quantificazione delle minori entrate e l'individuazione di un'adeguata copertura.

Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'AIR.

4. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (art. 15)

La disposizione conferma la riproposizione dell'Agenda per la semplificazione per il quadriennio 2020-2023 unitamente al programma di interventi per la semplificazione per la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria.

In sede di conversione, tra i soggetti da sentire nel processo di completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi – su cui si è riferito con nota del 24 luglio 2020 - sono stati aggiunti gli ordini e le associazioni professionali.

E' stata inoltre inserita una disposizione che integra l'art. 7 del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) consentendo di riportare le informazioni che devono figurare sui prodotti destinati al consumatore su altra documentazione illustrativa anche in formato digitale.

procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza."

5. Misure di semplificazione in materia di autocertificazione (art. 30-bis)

Questa disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D. Lgs. 445/2000):

- eliminando la necessità del consenso per l'applicazione ai privati delle regole ivi contenute relativamente alla produzione di atti e documenti ai privati;
- eliminando la necessità della previa definizione di appositi accordi con la PA in caso di richiesta di conferma scritta, da parte di un soggetto privato, della corrispondenza di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con le risultanze dei dati in possesso della PA.

6. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo (art. 38 bis)

L'articolo 38-bis, introdotto dal Senato, semplifica le procedure per ottenere l'autorizzazione a svolgere spettacoli dal vivo. La norma, che opera in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, fa riferimento, però, a spettacoli con specifiche caratteristiche. Tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato vengono sostituiti con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990.

La norma semplifica le procedure per gli spettacoli in presenza delle seguenti condizioni:

- è necessario trovarsi al di fuori dei casi di cui all'art. 142 e 143 del R.D. 635/1940 (ossia i casi soggetti al controllo da parte della commissione provinciale di vigilanza o del prefetto);
- che gli spettacoli dal vivo si svolgano dalle ore 8 alle ore 23 e siano destinati ad un massimo di 1000 partecipanti;
- che il rilascio degli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- che siano rispettate le disposizioni e le linee guida adottate per la prevenzione ed il contrasto del COVID-19.

La segnalazione certificata di inizio attività va presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (SUAP), e deve indicare:

- il numero massimo di partecipanti;
- Il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;

Inoltre, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni

sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali,, può adottare i sopra citati provvedimenti anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Le controversie relative all'applicazione dell'articolo in commento sono di competenza del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per i quali è consentita la presentazione della SCIA, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

7. Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese (art. 40, commi 1-12)

Al fine di garantire che il registro delle imprese rappresenti la fotografia corretta della realtà imprenditoriale operante sul territorio, per superare l'inerzia dovuta alla mancata presentazione, da parte delle imprese, dell'istanza di cancellazione, si prevede – confermando quanto introdotto con il testo originario del decreto - che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio attualmente seguite (DPR 247/2004 ed art. 2490 cod. civ.) è disposto con determinazione del conservatore che verifica, in caso di cancellazione di società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili ovvero, se presenti, sospende il procedimento e trasmette gli atti al Presidente del Tribunale competente.

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

1. il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
2. l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro a quelle del libro soci, limitatamente alle srl ed alle scarl.

Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento nel registro e ne dà comunicazione agli amministratori che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge.

Se gli amministratori presentano formale domanda di prosecuzione dell'attività, il conservatore revoca la determinazione di accertamento della causa di scioglimento: in caso contrario, decorsi i 60 giorni, verificata l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione.

Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro di essa si può ricorrere entro 15 giorni al Giudice del registro delle imprese. Le determinazioni del conservatore sulle quali non viene fatta opposizione, le decisioni del giudice del registro e le sentenze del tribunale sono iscritte nel registro delle imprese.

8. Procedimenti di accorpamento delle CCIAA (art. 40, comma 12-bis)

E' stato fissato al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento delle CCIAA di cui al comma 1 dell'art. 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto)⁴.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

1. Potere di ordinanza sindacale durante l'emergenza sanitaria (art. 18)

Confermata in sede di conversione l'abrogazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabiliva, a pena di inefficacia, il divieto per i sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali o eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'articolo.

RESPONSABILITÀ' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Responsabilità erariale (art. 21)

La disposizione interviene sull'azione di responsabilità, promossa dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 per fatti ed omissioni commessi con dolo dai pubblici funzionari, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Essa chiarisce inoltre che, per i fatti commessi dal 17 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021 (nella versione iniziale 31 luglio), la responsabilità dei pubblici funzionari è limitata al solo caso del dolo (escludendo la colpa grave).

La limitazione di responsabilità, tuttavia, non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario.

2. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di rilancio dell'economia nazionale (art. 22)

L'art. 22, che non ha subito modifiche nel percorso di conversione, affida alla Corte dei conti il controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento relativamente ai principali piani, programmi e progetti relativi al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale.

⁴ Si ricorda che l'art 61, comma 1 del decreto legge Agosto – attualmente in fase di conversione – stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal d.lgs. 219 del 2016, pendenti al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) devono concludersi con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine del 16 ottobre 2020 (60 gg dalla data di entrata in vigore del decreto legge 104). Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni (ovvero a decorrere dal 17 novembre 2020) e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali o gravi ed ingiustificati ritardi nell'erogazione dei contributi è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.

3. Modifiche abuso di ufficio (art. 23)

La disposizione, confermata senza modifiche in sede di conversione, interviene sul delitto di abuso di ufficio limitandone l'ambito di applicazione. Affinché si integri la fattispecie viene attribuita rilevanza non più alla violazione di generiche norme di legge o di regolamento come attualmente previsto, ma alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23-bis)

La presente disposizione, inserita nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguino alle previsioni in materia di cittadinanza digitale e di accesso ai servizi digitali (previste nel capo I del titolo III del provvedimento in esame), a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza connessa al Covid-19 (15 ottobre 2020).

2. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (art. 24)

La presente disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione. Se ne riportano, per semplicità espositiva, i contenuti già illustrati nella nota del 24 luglio 2020.

2.1 Modifiche del codice dell'amministrazione digitale (comma 1)

L'articolo 24 con l'obiettivo di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della PA da parte dei cittadini e imprese apporta le seguenti modifiche al codice della amministrazione digitale.

a) Modifiche agli articoli 6-bis e 6-quater del CAD (indici nazionali dei domicili digitali)

Con riferimento all'art. **6-bis** - "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*" - la modifica è diretta a ricomprendere nell'indice anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali perché iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato;

Con riferimento all'art. **6-quater** - "*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*", la modifica è volta a far confluire nell'indice – e quindi anche nella denominazione dello stesso (cfr sottolineato) - anche i professionisti, non tenuti ad iscriversi in elenchi o registri professionali.

E, in ogni caso, fatta salva la facoltà di eleggere un domicilio digitale **professionale** e un domicilio digitale **personale** diversi tra loro, per il professionista non iscritto in albi, registri o elenchi professionali.

La modifica all'articolo **6-quinquies** del Codice prevede il divieto, in assenza dell'autorizzazione del titolare del domicilio digitale, di invio di comunicazioni commerciali.

b) Modifiche all'art. 64 del CAD, riguardante il sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA).

In particolare la modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni avverrà tramite la verifica dell'identità digitale sia con SPID che con l'utilizzo della Carta d'Identità elettronica. Viene istituito, presso l'AgID, un elenco pubblico, consultabile anche *on-line*, dei gestori dell'identità digitale accreditati.

L'identità digitale, verificata e con livello di garanzia almeno "significativo", produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete gli effetti del documento di riconoscimento equipollente ed è idonea ad **attestare** gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 devono utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi *on-line*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi *on-line*.

c) Modifiche all'art. 64-bis del CAD (accesso telematico ai servizi della PA).

In particolare le pubbliche amministrazioni dovranno rendere accessibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico (salvo impedimenti di natura tecnologica i quali debbono essere attestati dalla società che gestisce la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici - PagoPA). Sempre entro il 28 febbraio 2021, le amministrazioni pubbliche avranno l'obbligo di avviare i progetti di trasformazione digitale, onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili.

d) Modifiche all'art.65 del CAD (istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica)

È specificato che la **validità di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni in via telematica** sia comunque **riconosciuta**, se tale presentazione avvenga mediante la carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Le suddette istanze e dichiarazioni, sono valide se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater

sopra citati, ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

2.2 Modifiche art. 65 d.lgs. 217/2017 (comma 2)

Per quanto riguarda il termine di decorrenza per l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, il termine inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato differito al 28 febbraio 2021.

È prevista, inoltre, la soppressione della previsione della cessazione della gestione da parte di AgID dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (e ora dei professionisti) e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Con tale modifica, quindi, viene così mantenuta la gestione AgID dell'elenco dell'indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti all'iscrizione in albi elenchi registri professionali o al registro delle imprese.

2.3 Rinnovo carta di identità elettronica (comma 3)

Il rinnovo della Carta di Identità elettronica è possibile prima della scadenza della CI cartacea o di quella elettronica rilasciata in conformità al decreto ministeriale del 8 novembre 2007 possano essere rinnovate ancorché in corso di validità, anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Infine, si prevede che, dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni non potranno, rilasciare o rinnovare credenziali di accesso ai propri servizi di rete diverse da SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Rimane, pertanto, fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

3. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità Digitale (art. 25)

Confermata la disposizione che, definisce i soggetti fornitori di servizi, accreditati come conservatori dei documenti informatici presso l'AgID, i loro requisiti come definiti dal Regolamento UE 910/2014 ed il programma di Linee guida e il Regolamento da emanare in materia di conservazione dei documenti informatici da parte di AGID.

La disposizione inserisce anche i gestori dell'identità digitale nei soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

4. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 26)

Confermata la disposizione che prevede il funzionamento della piattaforma digitale PA utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, destinata a persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e ogni soggetto pubblico o privato, residenti o con sede legale in Italia, o

all'estero se titolari di codice fiscale o loro delegati, cui i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma.

Per la notifica degli atti, provvedimenti, comunicazioni o avvisi le Pubbliche amministrazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, possono rendere i documenti disponibili sulla piattaforma. Tali documenti possono quindi essere ricercati, consultati e acquisiti dai soggetti destinatari o loro delegati, con modalità che garantiscono anche l'attestazione di conformità agli originali analogici, attestazione che potrà essere rilasciata da dipendenti pubblici ufficiali incaricati a questo scopo.

E' previsto un avviso di avvenuta ricezione da parte del gestore della piattaforma ai titolari di PEC o di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Per coloro che non possiedono PEC o recapito certificato il gestore riserva l'invio tramite supporto cartaceo, cellulare, app o email non certificata dell'avviso, contenente le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, e l'identificativo con cui è possibile ottenere la copia cartacea.

L'autenticazione alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE e può essere effettuata anche tramite app.

La notificazione si perfeziona (comma 9):

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

- il settimo giorno dopo la notifica di avvenuta ricezione risultante dalla ricevuta, o, se non viene utilizzato indirizzo PEC o servizio di recapito certificato valido, il quindicesimo giorno successivo al deposito dell'avviso di mancato recapito;
- il decimo giorno dopo il perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- se anteriore a tali date, nella data in cui il destinatario o delegato hanno avuto accesso al documento.

La messa a disposizione della notifica impedisce la decadenza e interrompe i termini di prescrizione.

Il gestore rende disponibili sulla piattaforma stessa, ai destinatari e alle amministrazioni, le attestazioni opponibili ai terzi e la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione, dei quali attesta la conformità agli originali. Il malfunzionamento della piattaforma comporta la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione, la proroga del termine di decadenza dei diritti o facoltà dell'amministrazione o del destinatario.

Le spese di notifica sono a carico del destinatario. L'infrastruttura tecnologica, le regole tecniche, le modalità di attestazione e certificazione di data e ora dei documenti depositati, l'individuazione dei casi di malfunzionamento, le modalità di accesso e consultazione degli atti, di elezione del domicilio digitale, della conservazione dei documenti sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione. Il Capo del dipartimento per la digitalizzazione fisserà la data dalla quale le PA potranno aderire alla piattaforma.

Le notifiche a mezzo piattaforma non si applicano agli atti del processo civile, penale (per l'applicazione di misure di prevenzione), amministrativo, tributario e contabile; agli atti di procedura di espropriazione forzata; agli atti di competenza della autorità provinciale di pubblica sicurezza relativi a procedimenti a carattere preventivo.

5. Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di SIM (art. 27-bis)

L'articolo, introdotto in sede referente, integra l'art. 55 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, escludendo l'obbligo per le imprese di telefonia mobile di comunicare al Ministero dell'Interno le schede SIM utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

6. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28)

Confermata, in sede di conversione, la disposizione che, per superare le difficoltà legate alla notificazione telematica degli atti giudiziari alla PA a causa della mancata comunicazione, da parte di numerose amministrazioni, del proprio indirizzo PEC, prevede che le amministrazioni comunichino al Ministero della Giustizia gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni, anche territoriali, cui inviare gli atti introduttivi dei giudizi. Nel caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni possono comunicare ulteriori indirizzi PEC corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee presso cui eleggere domicilio ai fini del giudizio.

In caso di mancata comunicazione di quanto sopra indicato, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano mediante deposito in cancelleria e la notificazione ad istanza di parte, inserendo uno specifico nuovo comma 6-ter nell'art. 16 del D.L. 179/2012, è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali della PA e, nel caso figurino indicati più indirizzi, a quello primario indicato.

7. Disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi (art. 33)

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nei contratti e nei capitolati l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti.

Con la conversione, viene specificato che l'Amministrazione destinataria del servizio rende a sua volta disponibili anche ad altre Pubbliche Amministrazioni i dati acquisiti e generati dal concessionario dei servizi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, quando l'utilizzazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente.

MISURE PER L'INNOVAZIONE

1. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art. 36)

La norma, confermata in sede di conversione, riguarda un Regime autorizzativo unico e semplificato, in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sperimentazione di iniziative tecnologiche innovative. Alle imprese, Università, enti di ricerca e società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari attive negli ambiti delle tecnologie emergenti e della digitalizzazione, che programmano di sperimentare iniziative nell'ambito dell'innovazione tecnologica, viene consentito, in alternativa ai sistemi di autorizzazione ordinari, un regime autorizzativo unico e semplificato. Le imprese possono presentare il loro progetto al Dipartimento per la trasformazione digitale, indicando il titolare della richiesta e il responsabile, le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità e i risultati attesi del progetto. Si dovranno inoltre specificare le modalità di svolgimento del monitoraggio delle attività, la valutazione degli impatti, i rischi connessi e le misure proposte per limitarli.

Le domande devono essere contestualmente inviate anche al MISE; il citato Dipartimento per la trasformazione digitale riceve la relazione istruttoria della proposta di autorizzazione, o di preavviso di diniego dal MISE che, entro trenta giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti e integrazioni, dalla risposta ai quali decorrono di nuovo i trenta giorni previsti per la risposta. In caso di autorizzazione della sperimentazione, che dovrà presentare effettivi caratteri di innovazione, impatto positivo sull'ambiente e sulla qualità della vita, e avere probabilità di successo, il Dipartimento, d'intesa con il MISE, ne stabilisce la durata (al massimo di un anno), le modalità di svolgimento e definisce quanto necessario per limitare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie decisioni al richiedente. L'autorizzazione sostituisce tutti i permessi, comunque questi siano denominati, di competenza di altre amministrazioni statali, e dimezza i termini previsti da altre amministrazioni nel caso siano necessari intese o altri atti di assenso da parte di queste (comma 2).

La vigilanza e il controllo del rispetto delle prescrizioni, dell'avanzamento e dei risultati della sperimentazione spetta, d'intesa con il MISE, al Dipartimento, che in caso di inadempienza può revocare l'autorizzazione concessa (comma 3).

Terminata la sperimentazione, l'impresa trasmette al Dipartimento per la trasformazione digitale e al MISE la relazione contenente i risultati e i benefici economici e sociali conseguiti, e il Dipartimento, dopo aver valutato la relazione e sulla base degli accertamenti effettuati in precedenza, attesta la conclusione positiva della sperimentazione ed esprime un parere alla Presidenza del Consiglio sulla eventuale opportunità di modifica delle disposizioni relative all'attività oggetto di sperimentazione (comma 4). Entro 90 giorni da tale attestazione e parere, il Presidente del Consiglio o il Ministro per la trasformazione digitale, d'intesa col Ministro competente in materia, promuove i provvedimenti necessari per disciplinare l'attività sottoposta a sperimentazione (comma 5). L'impresa richiedente resta responsabile di eventuali danni procurati a terzi nel corso della sperimentazione (comma 6).

Sono escluse dalla applicazione di questo articolo tutte le attività di tipo finanziario, creditizio, in materia di pagamenti, moneta o moneta elettronica o in materia di sicurezza

nazionale; non possono essere autorizzate attività di sperimentazione di cui siano competenti le autorità provinciali di PS (comma 7).

2. Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti (art. 37)

La disposizione intende semplificare e estendere l'utilizzo del Domicilio digitale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e imprese e professionisti, fermo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, come riferito nella nota del 24 luglio scorso.

In sede di conversione, è stata introdotta la disposizione che, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato ancora il domicilio digitale, entro il 1 ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato per inattività, sono sanzionate per il doppio dell'importo previsto. Il Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, collocato, come indicato nella conversione in legge del decreto, presso il cassetto digitale dell'imprenditore, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio all'indirizzo *impresa.italia.it*, per ricevere comunicazioni e notifiche. Con la conversione in legge del decreto viene, quindi, eliminata la gara Consip precedentemente prevista per l'assegnazione del nuovo indirizzo digitale.

3. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38)

La necessità di autorizzazione generale all'installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, già semplificata dal Decreto come indicato nella nota del 24 luglio, viene estesa anche alla installazione o esercizio di apparati LPWAN⁵ e vengono stabiliti – con l'integrazione nell'elenco dell'allegato 25 del Codice – i versamenti dovuti in base al numero di apparati dichiarati.

4. Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» (art. 39-bis)

L'articolo in commento, introdotto dal Senato, apporta integrazioni e modificazioni all'articolo 18-ter del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, relativo all'istituzione della piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it".

All'articolo 18-ter, in particolare, viene inserito il comma 1-bis, nel quale sono chiaramente esplicitati gli obiettivi che la piattaforma telematica deve perseguire:

- promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico;
- migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso interattivo alle informazioni;
- indirizzare i beneficiari verso le misure più appropriate, attraverso la semplificazione delle modalità di utilizzo della piattaforma;

⁵ Nuova tecnologia basata su wide-area network a basso consumo, per l'implementazione dell'Internet delle Cose, utilizzata per connettere sensori caratterizzata da basse velocità, scambio di poche decine o centinaia di bit, elevata durata delle batterie.

- consentire un'agevole conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza.

Il comma 2 del sopra citato art. 18-ter viene riformulato, precisando che la sezione della piattaforma dedicata alle informazioni sulle misure di sostegno alle imprese di competenza delle amministrazioni centrali e locali è alimentata attraverso un sistema di interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di stato. Nella precedente formulazione le amministrazioni centrali e locali erano tenute a comunicare preventivamente al Ministero dello sviluppo economico le misure di sostegno di competenza destinate al tessuto produttivo come condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione.

Viene soppressa la struttura di cooperazione interorganica tra pubbliche amministrazione che aveva il compito di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni presenti nella piattaforma.

Infine, con la modifica del comma 6, si precisa che il decreto del Ministero dello sviluppo economico, con il quale devono essere adottate le disposizioni attuative, dovrà contenere anche le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sono inoltre modificati i termini per l'adozione del menzionato decreto, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

5. Modifiche alla disciplina del Fondo per lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 39-ter)

La norma, introdotta in sede di conversione, modifica la disciplina relativa al Fondo per interventi di sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico dal comma 226 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019.

Nello specifico, viene individuata la società Infratel Italia S.p.a come soggetto attuatore, con la quale il Ministero dovrà stipulare apposite convenzioni ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno. Infratel Italia S.p.A. è una società in house del Ministero dello sviluppo economico del Gruppo Invitalia la cui finalità riguarda la realizzazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni, in attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga.

Con la riformulazione del comma 226 della citata legge, viene semplificata la procedura di adozione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, delegando a tal fine il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad emanare un proprio decreto in luogo del regolamento richiamato dalla precedente formulazione.

MISURE IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Semplificazioni per la gestione dei fondi pubblici da parte dei confidi vigilati (art. 1, comma 5-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto, è finalizzata a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese alla liquidità, attraverso l'intervento dei confidi vigilati da Banca d'Italia.

Nel dettaglio, viene previsto che le disposizioni di semplificazione contenute nell'art. 1 del decreto-legge in commento e relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, si applichino anche alle procedure di cui all'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico bancario, in materia di gestione da parte dei confidi di "fondi pubblici di agevolazione".

In sostanza vengono semplificate, per i Confidi vigilati da Banca d'Italia, le procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali, attraverso affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando nel rispetto delle soglie indicate dall'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali (art. 24-bis)

L'articolo 24-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni devono assicurare l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio del trasporto pubblico di linea all'interno dei rispettivi territori. Al riguardo, gli stessi comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali, anche per il tramite delle aziende di trasporto pubblico locale.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, dovranno essere adottate le disposizioni finalizzate a favorire l'attuazione della misura.

3. Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari (art. 27)

I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 27 che hanno l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi bancari semplificando le procedure in materia di firma elettronica avanzata e di identificazione della clientela ai fini anticiclaggio, non hanno subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto. Sul punto si rimanda pertanto alla nota del 24 luglio scorso.

In sede di conversione è stato invece inserito il comma 3 bis che – attraverso una modifica dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e investimenti) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 - stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 del termine previsto per le banche popolari, con attivo superiore agli 8 miliardi di euro, per la trasformazione in società per azioni.

4. Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di investimento nelle aree di crisi industriale (art. 39)

Sono confermate le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 relative alle procedure semplificate per l'accesso all'agevolazione "Nuova Sabatini", per l'illustrazione delle quali si rimanda alla nota del 24 luglio scorso.

Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione del decreto-legge, prevede che, nelle aree di crisi industriali (di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181), i programmi di investimento per la tutela ambientale ammettano tra gli interventi finanziabili anche quelli per la fabbricazione di gas industriali. Essi dovranno essere realizzati in conformità alle condizioni dettate dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, prevista dagli articoli 36 e 37 del Regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica (Reg. n. 651/2014/UE).

Nel dettaglio, l'articolo 36 disciplina gli aiuti che permettono di conseguire un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle regole dell'Unione Europea e dunque che consentono alle imprese di andare oltre quanto previsto dalle norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela in assenza di una specifica normativa europea.

L'articolo 37 disciplina gli aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione e che consentono alle imprese l'adeguamento a nuove norme dell'Unione europea non ancora in vigore che innalzano il livello di tutela dell'ambiente.

Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà effettuare le opportune modifiche al proprio decreto del 30 agosto 2019, relativo alla revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale.

5. Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici (art. 40-bis)

Con l'inserimento del comma 6-bis all'articolo 144 (Servizi di ristorazione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene stabilito che in caso di buoni pasto in forma elettronica (previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122) deve essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento, a prescindere da quale sia la società emittitrice.

A tal fine si prevede che la disciplina regolamentare del Ministero dello sviluppo economico in materia di servizi sostitutivi di mensa, individui anche le modalità attuative della nuova disposizione.

6. Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate (art. 44-bis)

Con la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) viene riformulata la definizione di "PMI emittenti azioni quotate", eliminando il criterio della soglia quantitativa relativa al fatturato (inferiore a 300mila) e prevedendo, quale unico criterio, il valore della capitalizzazione di mercato (inferiore ai 500 milioni di euro). Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.

7. Accelerazione nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47)

Si conferma la norma che obbliga le amministrazioni e le aziende dello Stato (anche a ordinamento autonomo) a privilegiare la trattazione dei procedimenti connessi all'utilizzo dei fondi strutturali europei, del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei programmi nazionali per le riforme finanziate attraverso il bilancio dell'Unione europea. Per maggiori dettagli si rimanda alla [circolare confederale del 24/07/2020 Prot. 5062](#).

MISURE IN MATERIA SOCIETARIA

1. Modifiche alla disciplina sul bilancio finale di liquidazione (art. 40, comma 12 ter)

Introdotta alcune modifiche al codice civile e, in particolare agli articoli 2492 c.c. (bilancio finale di liquidazione) e 2495 c.c. (cancellazione della società).

Per quanto riguarda il **bilancio finale di liquidazione** (art. 2492 c.c.), viene previsto che, in caso di presentazione di reclamo davanti al tribunale, decorsi 5 gg dalla presentazione del reclamo stesso, il cancelliere deve comunicare la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.

Un estratto della sentenza definitiva, che decide sul reclamo, deve, inoltre, essere trasmessa, entro 5 gg, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese, per la relativa annotazione.

In tema di **cancellazione della società** (art. 2495 c.c.), viene stabilito che, nel caso in cui non siano presentati reclami, decorsi 5 gg dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami stessi, il conservatore del registro delle imprese deve iscrivere la cancellazione delle società.

2. Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)

Il contenuto dell'art. 44 è stato completamente sostituito nel corso dell'iter di conversione.

Nel testo originario del decreto legge, l'art. 44 prevedeva, al fine di rendere più spedite le deliberazioni e le relative esecuzioni delle operazioni di aumento di capitale, due tipi intervento: uno di carattere temporaneo e un altro di carattere definitivo.

L'intervento di carattere temporaneo, avente un'efficacia fino alla data del 30 aprile 2021, è stato, con alcune modifiche, esteso fino al 30 giugno 2021.

In specie, in deroga alla disciplina sugli aumenti di capitale (artt. 2368 e 2369 c.c.), viene stabilito che, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate), per le seguenti deliberazioni:

1. aumenti di capitale sociale, mediante nuovi conferimenti;
2. introduzione nello statuto delle delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

Si evidenzia che, nel testo risultante dall'esame in Senato viene espunta, tra le deliberazioni adottabili a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, quella riguardante l'esclusione del diritto di opzione che, ai sensi dell'originaria lettera b) del comma 1, avrebbe dovuto essere inserita tramite apposita clausola nello statuto sociale (art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c.).

La facoltà di deliberare l'esclusione del diritto di opzione con il quorum meno qualificato rimane comunque consentita fino al 30 giugno 2021, anche senza necessità di introduzione di una specifica disposizione nello statuto sociale, solo per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

Viene, inoltre, prevista l'estensione delle disposizioni in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell'atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).

L'intervento a carattere definitivo, avente ad oggetto delle modifiche all'art. 2441 c.c. è stato parzialmente modificato in sede di conversione.

In specie, nel testo risultante dall'esame in Senato, in tema di diritto di opzione ed emissione di nuove azioni od obbligazioni, viene stabilito che:

1. per l'esercizio dell'opzione deve essere concesso un termine non inferiore ai 14 gg dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società o dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese;
2. la disciplina di cui all'art. 2441 c.c., prevista per le società quotate in mercati regolamentati viene estesa a quelle negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
3. in caso di società quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati debbono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, non più per almeno cinque sedute, ma per almeno due sedute;
4. nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione), lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, non solo a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, ma anche a condizione che le ragioni dell'esclusione o della limitazione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società, entro il termine di convocazione dell'assemblea.

Si evidenzia che, nel testo risultante dall'esame in Senato è stata espunta la modifica al comma 3 dell'art. 2441 c.c. (ai sensi del quale coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la

società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte).

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

1. Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 12 bis)

Il provvedimento introduce la semplificazione delle procedure di rilascio di autorizzazioni e convalide di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In particolare determinati provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro tra cui quelli individuati con provvedimento dal Direttore si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

In relazione alle procedure amministrative o conciliative di competenza dello stesso Ispettorato che presuppongono la presenza fisica dell'istante, è stata introdotta la possibilità di procedere attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati e l'acquisizione della volontà espressa. In questo caso il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

In materia di diffida accertativa per crediti patrimoniali la disposizione stabilisce che la diffida trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. In caso di accordo risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

In alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Anche in caso di rigetto del ricorso il provvedimento di diffida acquista, con provvedimento del direttore del ITL, valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Viene inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di proporre ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro nei confronti del provvedimento di diffida.

Il personale ispettivo può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro il predetto provvedimento è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'ITL. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni il ricorso si intende respinto.

2. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (art. 16 quater)

È stata prevista l'introduzione di un codice alfanumerico unico definito dal CNEL che viene utilizzato per l'individuazione del CCNL sia nelle comunicazioni obbligatorie che nelle trasmissioni mensili all'Inps dei dati retributivi per il calcolo dei contributi.

Tale novità risulta particolarmente rilevante soprattutto in relazione alla identificazione dei contratti “leader” dei settori ed alla conseguente ripulitura dei contratti cd. “pirata”

3. Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 17-bis)

La disposizione in esame è stata introdotta in sede di conversione in legge.

Gli enti locali, ai fini dell’attività di riscossione, possono accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

MISURE IN MATERIA DI WELFARE

1. Accertamenti per il riconoscimento di benefici a portatori di handicap nel settore dei sussidi tecnici e informatici (art. 29-bis)

Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazione di documentazione per le persone con disabilità vengono estese, oltre che per le procedure di richiesta del contrassegno invalidi e delle agevolazioni fiscali per veicoli specifici, anche per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza. Pertanto i verbali delle commissioni mediche integrate competenti in materia di invalidità civile dovranno riportare l’esistenza dei requisiti anche per l’acquisto di tali dispositivi.

L’articolo, inserito in via di conversione del decreto, dispone inoltre l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che preveda che le persone con disabilità, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti, possano produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, sopprimendo invece la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.

2. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap (art. 29-ter)

Ai fini dell’accertamento delle minoranze civili e dell’handicap (art. 4 della L. n. 104/1992), l’articolo in esame, introdotto in sede di conversione del decreto in commento, autorizza le commissioni mediche pubbliche a redigere verbali – sia di prima istanza che di revisione - anche solo sulla base di atti.

Tuttavia, laddove la documentazione sanitaria non consenta una valutazione obiettiva, è previsto che l’interessato sia sottoposto a visita diretta.

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Semplificazioni in materia di controlli (art. 43)

La disposizione prevede una serie di misure volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo.

In particolare, prevede l'aggiornamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali (comma 1, lett.a).

Confermata l'**estensione del registro unico dei controlli** di cui all'articolo 1 del decreto legge n.91 del 2014 anche alle imprese alimentari e mangimistiche (comma 3, lett. a e b)

Confermate anche le **modifiche all'istituto della diffida ad adempiere** (comma 3, lett. c):

- sarà applicabile sempre, anche nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga al di fuori della prima volta;
- l'adempimento potrà essere fatto entro 90 giorni (in luogo di venti);
- l'eliminazione delle conseguenze dannose della violazione, condizione in base alla quale può operare l'istituto della diffida, può avvenire anche tramite comunicazione al consumatore;
- la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni contestate nei termini previsti.

L'articolo, oltre ad apportare alcune modifiche al testo unico sul vino (comma 4), prevede anche, misure che incidono sui **controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica** (comma 5).

In particolare, viene previsto che le sanzioni applicabili in caso di provvedimento di sospensione della certificazione biologica (comma 3 dell'articolo 11) o di esclusione dal sistema biologico (comma 4 dell'art. 11) non si applicano nel caso in cui la violazione sia avvenuta in un periodo nel quale il territorio sul quale opera il soggetto sanzionato sia stato colpito da calamità naturali o sia stato oggetto di misure sanitarie.

L'articolo consente anche che le analisi sui prodotti oggetto di campionamento possano essere effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) e non solo da un laboratorio.

Da ultimo si segnala che, nel corso dell'esame in Senato sono stati introdotti i seguenti nuovi commi:

- **comma 7-bis** in base al quale è possibile evidenziare il luogo di produzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché degli alimenti somministrati **nell'esercizio delle attività agrituristiche** (L. 96/2006);
- **comma 7-ter** che prevede, che **nella lista delle vivande per gli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande** possano essere riportate alcune indicazioni relative al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di

provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione.

- **comma 7-quater**, che consente di **derogare alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci** che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” o altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali di sostenibilità. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti dall'art. 31, par. 3, del Reg. n.1107/2009.

2. Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti (art. 43-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che il Ministero della salute, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", renda disponibili tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell'Unione europea ovvero da Paesi terzi.

La pubblicazione deve comprendere tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti e deve comprendere i dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.

3. Modifiche alla legge n. 238 del 2016 – coltivazione della vite, produzione e commercio del vino (art. 43-ter)

L'articolo in commento, inserito in sede di conversione in Senato, interviene modificando la legge 238 del 2016 che disciplina la coltivazione della vite, la produzione e il commercio del vino.

In primo luogo, viene anticipata al 15 luglio la data a partire dalla quale è possibile raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli (art. 10, comma 1).

Viene, poi, modificato l'articolo 31 in tema di specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione.

In particolare, al comma 5, viene eliminato il divieto di abbinare la menzione «superiore» alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.

In merito ai requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG, viene eliminato il riferimento “*a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC*” ai fini del riconoscimento della DOCG (art. 33).

Inoltre, viene elevato al 66 per cento il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio, tanto con riferimento ai soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge in esame, quanto con riferimento alla superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione.

Viene, poi, introdotto un ulteriore requisito per tale riconoscimento ovvero la necessità che i vigneti siano stati certificati negli ultimi cinque anni e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC.

Infine, viene eliminata la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG, anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

L'articolo in commento modifica anche il comma 5 dell'art. 41, in tema di consorzi di tutela, prevedendo come facoltativa e non obbligatoria la qualifica di agente di pubblica sicurezza in capo agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi.

Viene, inoltre, eliminata dal testo la disposizione che autorizza l'accesso al SIAN da parte del consorzio di tutela per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza.

La disposizione in commento abroga, anche, l'articolo 46 che prevede l'obbligo, sui sistemi di chiusura di contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri, di recare in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF.

Da ultimo la lettera f) dell'articolo in commento sostituisce il comma 2 dell'articolo 64, estendendo l'obbligo di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 a tutti gli organismi di controllo, non solo a quelli privati.

Ai fini dell'accreditamento è necessario in ogni caso far riferimento alla versione più aggiornata della norma sopra richiamata.

E', inoltre, eliminata la previsione che limita ad alcuni requisiti specifici della norma UNI l'obbligo di conformità delle autorità pubbliche.

Da ultimo si impone agli organismi di controllo pubblici esistenti di adeguarsi alla normativa introdotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (art. 2-ter)

Attraverso l'inserimento in fase di conversione dell'articolo 2-ter, si è disposto, per una più efficace sinergia delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, fino al 31 dicembre 2021 che le stesse sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni per avvalersi delle prestazioni di beni e servizi rese da altri soggetti all'interno del Gruppo. Fino la medesima data, inoltre, ANAS S.p.A. potrà avvalersi dei contratti stipulati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

2. Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero (art. 16-ter)

L'articolo inserito in sede di conversione, con una modifica dell'art. 93 del Codice della Strada (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), prevede che le limitazioni vigenti alla circolazione di un veicolo non immatricolato in Italia non si applichino:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;
- c) ai lavoratori frontalieri, ovvero ai residenti in Italia e lavoratori di una impresa con sede in uno Stato confinante o limitrofo e in cui il veicolo è immatricolato, che transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Inoltre, in caso di veicolo immatricolato in Paese Extra-UE l'articolo in commento precisa che restano valide le prescrizioni unionali per l'immissione temporanea in Italia.

3. Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 20-bis)

Per sopperire alle difficoltà operative date dalla carenza di organico degli Uffici della Motorizzazione civile, l'articolo aggiunto durante i lavori parlamentari, prevede che il personale in attesa di passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente" è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida, una volta superato il relativo corso di abilitazione.

4. Piattaforma nazionale targhe veicoli persone a ridotta capacità di deambulazione e semplificazione esportazioni veicoli (art. 29)

Attraverso alcune modifiche alla legge di bilancio 2019, si è prevista l'istituzione, previa intesa presso la Conferenza Unificata, di una piattaforma unica nazionale informatica, nell'ambito dell'Archivio Nazionale dei veicoli, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione rilasciati a persone invalide con ridotta capacità di deambulazione, per agevolarne la mobilità sull'intero territorio nazionale.

In sede di conversione, è stato introdotto il comma 2 bis che, attraverso la modifica dell'articolo 103 del Codice della Strada, prevede che la cancellazione di un veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico per definitiva esportazione all'Estero possa avvenire nei casi in cui lo stesso sia in regola con la disciplina della revisione tecnica ai fini della circolazione su strada, senza ulteriori prescrizioni relative alla data di effettuazione della verifica e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola.

5. Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 41)

Al fine di migliorare l'efficacia del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, attraverso alcuni commi aggiuntivi all'art. 11 della L.n.3/2003, è stata confermata, durante i lavori parlamentari, la nullità, prevista dal decreto, degli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni Pubbliche per finanziare o autorizzare l'esecuzione di investimenti pubblici se privi dell'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto. Tali Amministrazioni sono,

inoltre, tenute ad associare il Codice Unico del Progetto degli interventi autorizzati al relativo programma di spesa, con l'indicazione dei finanziamenti concessi e del valore complessivo dei singoli investimenti. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concorderanno le modalità di supporto tecnico alle Amministrazioni Pubbliche, per la corretta programmazione e l'efficace monitoraggio degli interventi.

Immutata, inoltre, la disposizione secondo la quale, i soggetti titolari di progetti di investimenti pubblici, sono tenuti a dare notizia, con cadenza annuale, in una sezione dei propri siti web istituzionali, dei progetti finanziati, indicandone il Codice Unico di Progetto, l'importo del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio dei lavori e lo stato d'attuazione. E' stata, inoltre, confermata la dotazione finanziaria annua di 900 mila euro, prevista dal decreto, a decorrere dal 2021, per il potenziamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il CIPE, nonché la previsione che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione, realizzati per ciascuna Amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, siano improntati, sulla base di linee guida redatte dall'Agenzia per la Coesione, a criteri di proporzionalità e semplificazione.

6. Semplificazione attività CIPE (art. 42)

Nell'ottica di semplificare le attività del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stata confermata, in sede di conversione, fino a tutto il 2022, l'estensione della facoltà prevista nel decreto Sblocca Cantieri, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di far approvare le varianti al progetto definitivo esclusivamente da parte del soggetto aggiudicatore, se di valore inferiori al 50% di quello del progetto originariamente approvato dal CIPE. Confermate, altresì, le semplificazioni alla disciplina dei ribassi di gara, le semplificazioni delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e la razionalizzazione dell'attività informativa da rendere alle Camere sull'attività svolta.

7. Prestito Alitalia (art. 45)

Confermata, in sede di conversione, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, concesso ad Alitalia per le esigenze inderogabili, dal decreto Legge n.137/2019.

8. Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni (art. 45 bis)

L'articolo, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, ha previsto per le aerostazioni che abbiano rispettato i termini per i primi adeguamenti antincendio previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014, la proroga rispettivamente al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023 degli ulteriori adeguamenti previsti dalle lettere b) e c) dello stesso articolo 6 del richiamato decreto.

9. Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali (art. 46)

L'articolo, sostanzialmente confermato durante i lavori parlamentari, ha disciplinato i compiti e le funzioni dei Commissari Straordinari del Governo, che presiedono i comitati di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES), ha dimezzato i termini previsti per presentare opposizione contro la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi e per

esprimere assensi, concerti e nulla osta a diverse Amministrazioni Pubbliche ai fini del perfezionamento dei relativi provvedimenti ed ha, infine, esplicitato che anche all'interno delle ZES interregionali- oltre che delle ZES regionali- possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per effetto di una modifica introdotta in fase di conversione, si prevede, a riguardo, per le ZES i cui piani strategici siano stati presentati dalle Regioni entro il 2019, che i relativi Comitati di Indirizzo presentino le proposte di perimetrazione delle richiamate zone franche, entro il 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle Dogane per l'approvazione.

10. Funzionalità delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica da diporto (art. 48)

E' stato confermato che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal Piano Regolatore Portuale, il vincolo preordinato all'esproprio, possa essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sempre in tema di pianificazione portuale, sono state confermate le procedure più rapide e semplici, introdotte dal decreto, per l'approvazione degli adeguamenti tecnico funzionali del Piano Regolatore Portuale, nonché per l'accertamento della conformità per le opere pubbliche da realizzare nei porti ai piani urbanistici.

Per tenere in considerazione gli effetti generati dall'emergenza Covid-19, in materia di dragaggi, per gli interventi in corso e che saranno avviati fino al 30 giugno 2021, è stato confermato l'innalzamento da 30 a 45 mesi del termine massimo di deposito dei materiali dragati consentito in strutture temporanee prima del loro definitiva messa a dimora.

Infine, immutata la modifica all'art. 36 bis della legge 134/2012 che ha disposto che se la ridefinizione del perimetro di un Sito da bonificare di Interesse Nazionale (SIN) riguarda una porzione di territorio ricadente nella competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, anche quest'ultima possa formulare la richiesta di ridefinizione del perimetro, previo parere degli Enti Locali competenti, acquisito tramite conferenza di servizi.

L'articolo è intervenuto anche integrando e coordinando diverse disposizioni nel corso del tempo adottate in materia di piattaforma logistica nazionale, sistemi telematici e collegamenti di ultimo miglio porti-interporti.

Inoltre, per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese armatoriali impegnate in servizi di crociera e di cabotaggio (collegamenti tra porti nazionali), in deroga alla normativa vigente, si è previsto che **le navi da crociera** iscritte nel Registro Internazionale (Legge 30/1998), possono effettuare fino al 31 dicembre 2020 servizi di cabotaggio esclusivamente con finalità crocieristica. Tale facoltà è stata subordinata alla stipula di specifico accordo tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria armatoriale.

Infine, con alcune modifiche alla legge di Bilancio 2020, è stata estesa la tipologia dei servizi delle imbarcazioni da diporto che possono essere considerati, ai fini dell'imposizione IVA, effettuati al di fuori dell'Unione Europea, posticipando al 1° novembre 2020, l'applicazione di tale facoltà.

Per effetto dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto, intervenendo sull'articolo 7 della L.84/94, si prevede la possibilità di revoca del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale e di scioglimento del Comitato di Gestione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di riscontro di gravi irregolarità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Inoltre, in materia di dragaggi, si dispone che gli stessi devono essere effettuati ricorrendo alle più avanzate tecnologie disponibili, al fine di mitigare i rischi ambientali.

Infine, per incentivare la diffusione del **sistema c.d. cold ironing** (alimentazione delle navi in porto mediante corrente elettrica), già previsto dall'art. 34-bis del D.L. 162/2019, si prevede che alle relative forniture di energia elettrica non si applichino gli oneri generali di sistema.

11. Documenti per la sicurezza delle navi (art. 48-bis)

L'articolo inserito in fase di conversione, attraverso alcune modifiche all'art. 4 della L. 616/1962, in materia di documenti relativi alla sicurezza della navigazione, dispone che il certificato di sicurezza radiotelegrafica delle navi sia sostituito dal certificato di sicurezza radio elettrica richiesto per le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, impegnate in viaggi internazionali e elimina dall'elenco dei certificati necessari per la sicurezza delle navi, quello di sicurezza radiotelefonica.

Si prevede, inoltre, che la durata dei certificati di sicurezza radioelettrica e di sicurezza per le dotazioni di armamento (previsti dal citato art. 4) sia fissata in cinque anni, assoggettata a collaudi annuali intermedi.

12. Tracciabilità telematica delle movimentazioni nei porti e contratti di arruolamento (art. 48-quater)

Per il potenziamento della tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, l'articolo introdotto durante i lavori parlamentari, prevede che lo scambio di informazioni effettuato tramite sistema PMIS (*Port Management Information System*) sia esteso anche agli avvisatori marittimi.

L'articolo dispone, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2020 della facoltà da parte del comandante o dell'armatore di stipulare i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in deroga all'art. 328 del Codice della Navigazione (obblighi di atto pubblico e di ricezione da parte dell'Autorità Marittima).

13. Zona logistica semplificata (art. 48-quinquies)

L'articolo, aggiunto durante i lavori di conversione in legge del decreto, attraverso una integrazione all'art. 1, comma 62 della legge n.205 del 27 dicembre 2017, prevede la possibilità per le Regioni che ospitano più di un'Autorità di Sistema Portuale sul proprio territorio, con scali anche in Regioni diverse, di istituire una seconda Zona Logistica Speciale, oltre a quella, già, consentita in generale dalla disciplina. Si precisa, inoltre, che in queste ulteriori Zone Logistiche Semplificate non troverà applicazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, di cui all'art. 5, comma 2 del decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017.

14. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49)

Per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, si è prevista l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, contenente apposite Linee guida per la programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie presenti lungo le reti stradali e autostradali gestite da Anas s.p.a., o da concessionari autostradali, e per l'esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi per la loro manutenzione e messa in sicurezza.

Inoltre, per le richiamate finalità, si è disposta l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'adozione di linee guida per la programmazione e l'esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie lungo la restante rete stradale.

Nelle more dell'adozione delle misure descritte, restano in vigore le vigenti disposizioni in materia di ispezioni di gallerie stradali e autostradali.

Inoltre, attraverso alcune modifiche all'articolo 14 del D.L. 109/2018, si è previsto analogamente a quanto sopra riportato per le gallerie, l'emanazione di linee guida per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo le reti stradali e autostradali.

Contestualmente all'emanazione delle richiamate linee guida, saranno definite, in via sperimentale, le modalità attuative di un sistema, in capo al Consiglio Superiore per i lavori Pubblici, di monitoraggio, delle opere che presentano particolari criticità dovute al transito di mezzi pesanti gestite da Anas o da altri concessionari.

Al termine della fase di sperimentazione del sistema, che dovrà durare almeno 12 mesi, saranno approvati conseguenziali adeguamenti alle richiamate Linee guida, nonché le procedure di funzionamento a regime del sistema di monitoraggio.

Inoltre, attraverso alcune integrazioni all'art. 25 del Codice della Strada, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, si è chiarito, chi tra questi, in funzione della diversa tipologia delle strade coinvolte, abbia la titolarità sulle strutture che realizzano il sottopasso- o sovrappasso.

Infine, si è previsto che entro sei mesi dalla data in vigore del decreto in commento, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte, a dare attuazione alle richiamate disposizioni.

Nell'ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto, intervenendo sulla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, si è aggiunto il noleggio a lungo termine quale titolo di disponibilità del veicolo o natante, valido per il rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione noleggio con conducente.

Sono state inoltre introdotte diverse modifiche al Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), tra le quali si segnalano:

a) Mobilità ciclabile

Modificando l'art. 2 (Definizione e classificazione delle strade), si aggiunge alle tipologie di strade codificate, la lettera E-bis "strade urbane ciclabili" ovvero strade urbane a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definite da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

Inoltre, all'art. 3 si modifica la definizione di corsia ciclabile, inserendo ulteriori specifiche per la sua delimitazione e si inserisce il numero 12-ter che introduce la "Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile" che permette la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane a senso unico in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli, ed è contraddistinta dal simbolo del velocipede. Intervenendo in materia di regolazione della circolazione nei centri abitati (art.7), si prevede, a riguardo, che i Sindaci possano consentire la circolazione contromano delle biciclette, all'interno di tali corsie per doppio senso ciclabile, limitatamente ad alcune strade con limite di velocità non superiore a 30 Km/h, ovvero in parti delle zone a traffico limitato.

I Sindaci, inoltre, possono consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico locale, laddove non siano presenti binari tramviari a raso e a condizione che il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.

Si prevede, inoltre, che lungo le strade urbane ciclabili i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza alle biciclette, così come lungo tutte le strade urbane alle biciclette che circolano sulle corsie ciclabili (modifica art. 145 su precedenza) e che in caso di incrocio non agevole, laddove è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, le biciclette hanno la precedenza (art. 150 incrocio tra veicoli).

b) Zona Scolastica

All'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" si aggiunge il numero 58-bis) che introduce la "Zona scolastica" intesa come l'area urbana in cui si trovano le scuole e in cui si garantisce una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente. La zona è delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. In tali aree può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del Sindaco.

c) Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

Con l'aggiunta dell'articolo 12-bis si introducono nuove disposizioni per l'accertamento delle infrazioni legate alla sosta e alla fermata dei veicoli. In particolare, l'articolo dà facoltà ai Sindaci di conferire a dipendenti comunali, a dipendenti delle società esercenti la gestione della sosta a pagamento o dei parcheggi, la funzione di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento.

Il personale dalle società di gestione dei parcheggi può accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento

solo quando viene impedito il compimento delle manovre necessarie all'utilizzo delle apposite aree.

I Sindaci posso, inoltre, affidare a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate e delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, connesse allo svolgimento dei richiamati servizi di pulizia.

I Sindaci possono, altresì, affidare al personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico di persone, le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, nonché delle violazioni in materia di circolazione, sosta e fermata sulle strade e corsie dove transitano i veicoli del trasporto pubblico di linea.

Ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni sopra richiamate, è consentito il ricorso all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

d) Omologazione veicoli

Attraverso la sostituzione del comma 4 dell'articolo 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione), si modifica la disciplina per l'omologazione dei veicoli adibiti al servizio di taxi, di linea e di NCC, stabilendo che sarà il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a individuare i veicoli soggetti a specifica visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni del Ministero.

A seguito della modifica del primo comma dell'art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) si stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali le specifiche visite e prove, ai fini della possibilità di circolazione su strada, non sono richieste, nonché le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

e) Circolazione veicoli in strade extraurbane

Si autorizza la circolazione sulle autostrade anche ai tricicli di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente (lettera b, comma 2, art. 175).

f) Modifica dispositivi per controllo circolazione in determinate aree

Con una modifica all'art. 201, in materia di violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata, si prevede che un successivo Regolamento, da emanarsi con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, omologherà i relativi dispositivi per l'accertamento degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, nonché della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, o con accesso o transito vietato. Tale Decreto, la cui emanazione abrogherà il D.P.R. 250/1990 (che attualmente descrive i dispositivi), stabilirà le condizioni per l'installazione e il funzionamento dei dispositivi di controllo, al fine

di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone sopra riportate, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone.

g) *Autovelox*

Sempre in tema di dispositivi di controllo, con una modifica al D.L. 121/2002, viene estesa anche alle strade urbane di quartiere, alle strade urbane ciclabili, alle strade locali e agli itinerari ciclopedonali, ovvero a singoli loro tratti individuati con Decreto del Prefetto, la possibilità di installare, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati alla rilevazione a distanza delle violazioni delle norme su limiti di velocità e sorpasso.

h) *Patenti di guida*

Si modifica alla normativa in materia di rinnovo delle patenti in caso di visita presso una Commissione Medica Locale per la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici (art. 199 C.d.S.), prevedendo che la commissione stessa rilasci, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo e laddove sia verificata l'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

i) *Verifiche tecniche veicoli*

Per i veicoli che devono essere sottoposti ai controlli di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 C.d.S.), di aggiornamento della carta di circolazione per sopravvenute modifiche (art. 78 C.d.S.) e di revisioni tecniche periodiche (art. 80 C.d.S.) si dispone che: fino al 31 ottobre 2020 potranno circolare i veicoli che sarebbero dovuti essere sottoposti ai citati controlli entro il 31 luglio 2020; fino al 31 dicembre 2020 potranno circolare quelli con analoghi controlli da svolgere entro il 30 settembre 2020; fino al 28 febbraio 2021 potranno circolare quelli con controlli da espletare entro il 31 dicembre 2020. Si prevede, infine, la possibilità che le revisioni periodiche dei veicoli, di cui all'art. 80 del C.d.S., siano effettuate anche dalla figura professionale degli "ispettori" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

15. Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione (art. 49-bis)

L'articolo, inserito in fase di conversione in legge del decreto, interviene in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, con riferimento alle procedure attualmente vigenti, stabilendo che l'intestatario di un veicolo che non rientri tra quelli storici o di collezionismo, possa richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento e a fronte del pagamento di un contributo, da definire, con successivo decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

1. Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art 40-ter)

In base al nuovo articolo introdotto in sede di conversione, le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici da avviare a recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione presso un registro istituito e gestito dall'Albo nazionale gestori ambientali di cui

all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'Albo definisce tali modalità di iscrizione al fine di promuovere e facilitare l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, di imprese che intendano svolgere tali attività.

2. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (art. 50)

L'articolo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto prevedeva la sua formulazione originaria che reca modifiche alla normativa sulla VIA, assicurando tempi certi per la chiusura del procedimento. Sono previsti, infatti, l'obbligo di presentazione del progetto di fattibilità, la riduzione dei termini attualmente vigenti e la creazione di una procedura speciale accelerata dedicata all'espletamento delle procedure delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) tenendo sempre presente, come sottolineato da una modifica intervenuta nel processo di conversione, la particolarità rappresentata dalle aree, sia a terra che a mare, caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare. L'individuazione di tali aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultino pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

Particolare attenzione è stata poi riservata alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (la fase di *screening*). L'articolo 19 del D.lgs 152/2006, che la disciplina, è stato, infatti, completamente riscritto. Viene, ad esempio, sostituito il generico termine "tempestivamente" con parametri temporali più precisi e inequivocabili. È specificato che entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale redatto dal proponente, l'autorità competente verifichi la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, possa richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale e contestualmente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio portale.

3. Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (art. 50-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione del decreto, prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative all'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale articolo menziona, al riguardo, l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione riguardante la

disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l'autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale, l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, il nulla osta di fattibilità e l'autorizzazione antisismica.

4. Semplificazioni procedura VIA e attuazione interventi infrastrutturali (art. 51)

Si è confermato che, con DPCM su proposta del Ministro dell'Ambiente e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, saranno individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche rientranti tra i progetti di competenza statale o sottoposti a verifica di assoggettabilità alla competenza statale, ai sensi della disciplina della valutazione di impatto ambientale. In relazione a tali interventi, il proponente è tenuto a presentare al Ministero dell'Ambiente, dandone informazione, anche, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che entro 10 giorni trasmette le proprie osservazioni, gli elementi informativi per valutare la possibilità di esenzione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o dalla verifica di assoggettabilità alla VIA. Il Ministero dell'Ambiente comunica al proponente entro 30 giorni gli esiti delle proprie valutazioni a riguardo.

Inoltre, per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, inserite tra i progetti di competenza statale o sottoposti a verifica di assoggettabilità alla competenza statale, ai sensi della disciplina della valutazione di impatto ambientale, si è confermata l'estensione a dieci anni della durata del provvedimento di VIA e della durata dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

5. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52)

Confermate tutte le semplificazioni introdotte inerenti le procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica stessa). Nel dettaglio si prevede che: nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere di pubblico interesse, di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idraulico.

Altri interventi ammessi riguardano opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo - esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente - e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti. Tutti questi interventi sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 52-bis)

Introdotta in sede di conversione del decreto, l'articolo 52-bis proroga al 31 dicembre 2023 la scadenza per l'applicazione delle misure semplificate di dismissione degli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della PA in merito al loro ripristino. Si rammenta che tali procedure, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali.

7. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (art. 53)

Le semplificazioni per interventi nei siti di interesse nazionale non hanno subito sostanziali modifiche. Confermata la procedura preliminare che consente al privato interessato l'effettuazione di interventi e indagini preliminari; solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, si dispone l'obbligo di procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Durante la conversione è stato chiarito che, in caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente.

8. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54)

Confermate tutte le misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. Su questo fronte si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che tali soggetti possano procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere *on line*, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale.

9. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (art. 55)

Si segnala che in sede di conversione è stata riscritta e dettagliata la norma relativa alla procedura di nomina del Presidente del Parco che deve avvenire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro

stesso. Tale terna è composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i tre nominativi. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Viene specificato, inoltre, che non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Altra specifica intervenuta nel processo di conversione è quella relativa alla composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette che deve rispettare il criterio della parità di genere.

Riguardo alle misure di sostegno alle zone economiche ambientali (Zea), in sede di revisione è stato specificato che il fondo istituito dall'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020), è volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese e non più anche alle medie imprese come originariamente previsto e che le imprese interessate possono operare sia all'interno delle Zea che nelle aree marine protette.

10. Semplificazioni per interventi su impianti sportivi (art. 55-bis)

Nel corso del processo di conversione è stato inserito l'art 55 bis relativo alle semplificazioni per interventi su impianti sportivi al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti stessi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

Tali interventi potranno essere realizzati in deroga alle disposizioni dettate dal D.lgs. 42/2004, che regolano la definizione dei beni culturali, la verifica e dichiarazione dell'interesse culturale e l'individuazione degli immobili e delle aree di interesse pubblico. Gli interventi potranno inoltre derogare alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate.

Dovranno essere rispettati solo gli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria.

MISURE IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (art. 56)

Confermate le disposizioni riguardanti interventi su impianti di energia da fonti rinnovabili. In primo luogo, si prevede che, in caso vi siano progetti di modifica degli impianti, la valutazione di impatto ambientale debba essere svolta solo in merito alla parte oggetto di modifica.

Di conseguenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica.

Altra importante semplificazione prevede che per interventi su impianti esistenti, ed eventualmente anche oggetto di incentivi, per le modifiche di progetti autorizzati che non prevedano un incremento di area occupata dagli impianti, non siano previste valutazioni ambientali e paesaggistiche, purché si tratti di:

- impianti fotovoltaici, per cui viene prevista una sostituzione dei moduli, a terra o su edifici, che comporta una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- impianti eolici, per interventi di sostituzione del rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- impianti idroelettrici, per interventi che comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Nel caso in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti, è necessario presentare al comune una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.

Viene, inoltre, concessa la possibilità di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, oltre che l'installazione al posto di coperture in amianto o eternit.

In merito agli impianti da fonti rinnovabili che beneficiano degli incentivi è prevista la possibilità di poter effettuare interventi sul sito e successivamente, attraverso delle graduatorie, ottenere dei nuovi incentivi da parte del GSE, per la parte di potenza aggiuntiva non già incentivata. In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di adottare eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche per i sistemi di accumulo. In caso di illeciti il diritto all'incentivo decade immediatamente.

Sempre in fase di conversione, è stato inserito un comma che – integrando l’art 24, comma 2 del d.lgs. n.28/2011 - prevede che gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione a coperture di amianto possano accedere in maniera preventiva agli incentivi. Si prevede, al riguardo, che non sia necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio. Inoltre, gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto.

Nel caso in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Ciò si applica anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso.

In fase di conversione del decreto è stata introdotta, inoltre, la possibilità di accedere agli incentivi vigenti agli impianti fotovoltaici installati su siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Da ultimo, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per richiedere il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica, ossia gli incentivi del Conto Energia. Tale necessità si presenta in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese.

2. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57)

Sono state confermate le procedure semplificate per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La realizzazione di tali infrastrutture può avvenire: all’interno di edifici pubblici e privati; lungo le strade private non aperte all’uso pubblico; sulle strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico; all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico. Al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica, per le installazioni lungo le strade aperte all’uso pubblico e all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico è necessario che queste siano accessibili a tutti gli utenti stradali, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica. In sede di conversione si è specificato che, nei casi di infrastrutture di ricarica all’interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all’uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

Si prevede poi che, negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici a seguito del completamento della ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

I comuni devono gestire una pianificazione della realizzazione di infrastrutture di ricarica al fine di garantire, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. È prevista la possibilità di demandare l'installazione a soggetti pubblici e privati. D'altra parte, nel caso in cui il comune non abbia provveduto all'installazione dei punti di ricarica, un soggetto, pubblico o privato, può richiederne l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione.

Il canone per l'occupazione di spazio pubblico deve essere calcolato sulla base dello spazio occupato dall'infrastruttura di ricarica, senza considerare l'area necessaria per la sosta del veicolo. In ogni caso, i comuni possono prevedere sconti sui canoni, nel caso in cui l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli provenga da fonti rinnovabili, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione del suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento.

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, viene prevista una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

Viene, inoltre, demandato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il compito di definire, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e ad assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto dai clienti domestici residenti.

Infine, viene disposto che le concessioni per le aree di servizio rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (17 luglio 2020), ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Infine, in sede di conversione, è stata approvata una modifica alle norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti, che prevede anche la possibilità di riqualificazione a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici.

È prevista l'abrogazione dell'obbligo di presentazione di SCIA per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (comma 14).

3. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (art. 58)

Confermata in sede di conversione, la norma che modifica il precedente articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, che prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento, a favore dell'Italia, di quantità di energia rinnovabile. Nello specifico, si condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti alla prospettiva di mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione di energie rinnovabili al 2030. In ogni caso, non è possibile riconoscere un onere per il trasferimento statico superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo.

Viene inoltre previsto che, visti i progressi dell'Italia in materia di energia rinnovabile, le cessioni di energia possano anche avere direzione inversa, ossia dall'Italia raggiungere uno degli Stati Membri, purché ciò consenta in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi energetici italiani.

4. Meccanismo dello scambio sul "posto altrove" per piccoli Comuni (art. 59)

Confermata sostanzialmente la disposizione che estende ai piccoli comuni il meccanismo dello scambio sul posto cd "altrove". Novità introdotta in sede di conversione del decreto è la soppressione del comma che limitava l'applicazione della norma ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti.

Inoltre, si prevede che il Ministero della Difesa possa usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, purché nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

5. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60)

Sono confermate le semplificazioni per le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Si prevede che esse siano autorizzate con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Inoltre, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE, tali infrastrutture possono essere sottoposte al dibattito pubblico.

Viene, inoltre, demandata a Terna la predisposizione, ogni due anni, di un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Piano, approvato dal Ministro dello sviluppo economico, individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi.

Sono poi inserite delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in merito agli espropri, includendo la possibilità di realizzazione di opere interrato e prevedendo che

l'autorità espropriante possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi. In sede di conversione, è stata eliminata la possibilità di esproprio dei beni gravati da uso civico, nel caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.

Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa è realizzata a integrazione della progettazione preliminare eliminando la previsione della concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista.

Vengono, inoltre, previste semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, con particolare riferimento alle ricostruzioni di linee aeree esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Sono, invece, realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico nella regione Sardegna in vista della chiusura delle centrali a carbone prevista per il 2025, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale.

Infine, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche.

In sede di conversione sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in merito al **mercato interno del gas naturale**. Al riguardo è stato eliminato il contributo per i rilievi geofisici alimentato tramite il versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi. Vengono poi esentati dal pagamento per i corrispettivi di copertura del servizio di stoccaggio straordinario i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità. In generale, lo stoccaggio strategico è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.

6. Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione del decreto, introduce misure di semplificazione per accelerare l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂). Vengono individuati, quali siti idonei per lo stoccaggio, i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. Si dispone che i programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate non siano sottoposti a valutazione ambientale. In caso contrario, le modalità e i tempi di esecuzione di

programmi che comprendono la cattura di flussi di CO₂ in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO₂ e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO₂ possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.

7. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61)

Confermate le disposizioni contenenti semplificazioni per le autorizzazioni in merito a interventi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, necessari a incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale. A tal fine il Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata - adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Nel merito, viene assicurata l'adozione di una autorizzazione unica per tutte le opere connesse e l'identificazione dei casi nei quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata o il meccanismo di autocertificazione.

Successivamente le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Infine, si prevede l'utilizzo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

8. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62)

La norma, in primo luogo, opera una distinzione in merito agli interventi di modifica di impianti di produzione e accumulo di energia. In particolare considera interventi sostanziali, soggetti quindi all'autorizzazione unica, quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato; mentre classifica come non sostanziali il resto degli interventi, la cui esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area produttiva, che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, la realizzazione può essere effettuata mediante segnalazione certificata di inizio attività. In ogni caso il Ministero dello sviluppo economico ha facoltà di notificare al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, nel qual caso riscontri delle anomalie, o di poter richiedere eventuali integrazioni.

In merito alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico, si dispone l'autorizzazione in base all'ubicazione dell'opera e alla dimensione.

In particolare, in sede di conversione, si è specificato come gli impianti sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

In particolare, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

9. Semplificazioni per le attività che detengono bombole di metano (art. 62-bis)

In sede di conversione sono state introdotte misure volte a favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, la cui realizzazione è affidata ad Acquirente Unico Spa. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce tali attività dovranno essere determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950 n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. Si prevede inoltre che Acquirente unico Spa subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente Nazionale Metano. Infine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovranno essere adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività volte a favorire l'uso del biometano, sulla base del piano preventivamente predisposto da Acquirente unico Spa.

10. Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 62-ter)

L'articolo 62-ter, introdotto in sede di conversione del decreto, prevede che l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni di coltivazione di idrocarburi in titolo al singolo concessionario non possa superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.

11. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque (art. 63)

Confermata la disposizione che prevede, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo e della strategia dell'unione europea per la biodiversità per il 2030.

Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi e di manutenzione dei canali irrigui.

12. Semplificazioni per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63-bis)

In sede di conversione è stata introdotta una disposizione semplificativa in ordine alla gestione dei rifiuti sanitari. Viene previsto che tali rifiuti a rischio infettivo prodotti nelle strutture sanitarie e assoggettati a procedimento di sterilizzazione siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. La disposizione va a modificare l'art. 30-bis, comma 1, della L. 5 giugno 2020 n. 40 che prevedeva che la disciplina giuridica dei rifiuti potesse essere applicata ai rifiuti sanitari solo fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

13. Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64)

L'articolo dà attuazione all'articolo 1, comma 86, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili, con obiettivi definiti quali la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

Tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, l'articolo in commento prevede che tali garanzie possano riguardare:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. Si evidenzia, che nel corso dell'iter di conversione del decreto, il riferimento ai cicli produttivi ha sostituito il riferimento ai cicli industriali, originariamente previsto dallo stesso decreto-legge ampliando in tal modo l'ambito di applicazione anche a progetti del terziario;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le disposizioni relative alla definizione di un meccanismo semplificato per il rilascio della garanzia pubblica con l'intervento di SACE S.p.A. non sono state modificate in sede di conversione del decreto-legge.